

Anno scolastico 2010/2011

SCHEDE DI INFORMAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ,
PER DIFENDERE
E GARANTIRE
LA QUALITÀ DELLA
SCUOLA PUBBLICA

Per i diritti nella scuola pubblica



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

www.flcgil.it

INDICE (CLICCABILE)

PRESENTAZIONE

CAPITOLO1: PRIMO CICLO

1.1 LA SCUOLA DELL' INFANZIA	pag.4
1.2 LA SCUOLA PRIMARIA	pag.6
Approfondimenti:	pag.8
1.2.1 La prevalenza e il maestro unico	
1.2.2 Le maggiori criticità per le bambine ed i bambini	
1.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	pag.9
1.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	pag.11

CAPITOLO2: SECONDO CICLO

2.1 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO DOVERE	pag.13
2.2 I LICEI	pag.15
Approfondimenti:	pag.17
2.2.1 Le Indicazioni nazionali dei licei	
2.3 GLI ISTITUTI TECNICI	pag.18
Approfondimenti:	pag.20
2.3.1 Le Linee guida degli istituti tecnici	
2.4 GLI ISTITUTI PROFESSIONALI	pag.21
Approfondimenti:	pag.23
2.4.1 Le Linee guida degli istituti professionali	
2.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL SECONDO CICLO	pag.24
Approfondimenti:	pag.26
2.5.1 I corsi di recupero	
APPENDICE1: LE NORME CHE MANCANO	pag.27

CAPITOLO3: LE TEMATICHE COMUNI

3.1 GLI ORGANICI DEI DOCENTI E DEGLI ATA	pag.28
3.2 IL PRECARIATO	pag.30
3.3 L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE	pag.32
3.4 L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	pag.34
3.5 GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA	pag.36
3.6 I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI ED I CORSI SERALI	pag.38
3.7 L'AUTONOMIA SCOLASTICA	pag.40
3.8 GLI ORGANI COLLEGIALI	pag.42
3.9 IL PIANO DI LAVORO ATA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	pag.44
3.10 LA SICUREZZA	pag.46

CAPITOLO4: GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN VIA DI EMANAZIONE

4.1 LA REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO	pag.48
4.2 LA FORMAZIONE INIZIALE	pag.50
4.3 I CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)	pag.52
4.4 LE COMPETENZE DI STATO E REGIONI SULL'ISTRUZIONE	pag.53
4.5 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L'APPRENDISTATO	pag.55
APPENDICE2: LO STATO DELLE VERTENZE FLC CGIL	pag.56

PRESENTAZIONE

Carissime colleghe e cari colleghi,

La scuola pubblica del nostro paese è ormai oggetto privilegiato delle "attenzioni" del Governo e continua quindi a pagare un prezzo altissimo sul versante della qualità dell'offerta formativa e su quello dei diritti sia del personale che degli studenti.

Continua anche per l'a.s. 2010/11 il taglio dell'organico del personale docente e ATA, che, andandosi ad aggiungere a quello dello scorso anno, rende particolarmente problematica l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle scuole e la tenuta della qualità del servizio.

I docenti ed il personale ATA si trovano a dover ricercare un difficile equilibrio tra due esigenze, entrambe da tenere ben presenti:

- **quella di garantire agli studenti ed alle loro famiglie il diritto ad un'istruzione di qualità, che è il compito della scuola pubblica, voluta dalla Costituzione;**
- **quella di denunciare le criticità verso le quali le scelte sciagurate di questo Governo contro il sistema pubblico dell'istruzione stanno via via spingendo la nave della scuola pubblica, con un'operazione che tende a consegnare ai privati una parte consistente dell'offerta scolastica del nostro paese.**

Questa condizione viene ulteriormente aggravata dalla campagna di vera e propria diffamazione messa in atto dalla maggioranza di Governo contro il lavoro pubblico, additato al pubblico ludibrio come fonte di spreco e causa principale quindi della crisi finanziaria che continua ad attanagliare il nostro paese.

In questa difficile e complessa situazione abbiamo bisogno di contribuire significativamente a far vivere nelle persone **il valore della scuola pubblica** per il paese e per i singoli, garantendo al massimo, in condizioni sicuramente difficili, il livello di qualità della nostra scuola pubblica.

Ogni atto che tenda a contribuire al suo abbassamento è un favore che facciamo ai tanti che vogliono esattamente minare la centralità della scuola pubblica nel garantire l'offerta formativa di qualità a tutti, spostando il baricentro verso i privati.

Ma abbiamo anche l'esigenza di evidenziare i gravi problemi con i quali le lavoratrici ed i lavoratori della scuola pubblica sono costretti a misurarsi ogni giorno per garantire un'offerta formativa di qualità, per via del taglio pesante, di personale e di risorse finanziarie, al limite della sostenibilità e che rende l'altra esigenza davvero difficile da soddisfare.

C'è una grave crisi anche morale della politica che il paese sarà in grado di contrastare se i valori fondanti la nostra Repubblica, nata dalla Resistenza, vivono nelle coscienze delle persone, diventano patrimonio dei giovani, anagraficamente sempre più lontani da quel periodo storico.

E' evidente che solo la scuola pubblica può garantire che quei valori e le lotte che ne hanno determinato l'affermazione continuino a vivere, ad essere condivisi dalla maggioranza delle persone che vivono nel nostro paese e siano il baluardo contro ogni deriva populista ed autoritaria.

A maggior ragione anche quest'anno, come è nostra abitudine ormai consolidata, abbiamo deciso, quindi, di produrre un fascicolo che possa sostenere **le lavoratrici ed i lavoratori della scuola** nella problematica e duplice funzione: essere **soggetti garanti del ruolo della scuola pubblica** che questo Governo ha tutto l'interesse a smantellare ed essere **protagonisti di una stagione di denuncia e di lotta** che faccia crescere la consapevolezza nel paese dei disastri che le scelte politiche ed economiche del Governo stanno producendo nell'istituzione fondamentale per la formazione delle giovani generazioni, cioè di coloro che hanno in mano il futuro del paese.

Le schede del fascicolo sono impostate secondo uno schema che intende fare chiarezza dei contenuti reali dei diversi provvedimenti adottati e/o in via di adozione contro la scuola pubblica e contemporaneamente indica alcune strategie concrete per la sua difesa e la denuncia delle sue grandi criticità.

Sappiamo di poter contare su **professionalità alte di tutto il personale** e sulla sua **profonda coscienza civile**, avendo le lavoratrici ed i lavoratori della scuola da sempre consapevolezza del senso e della responsabilità dell'alto compito che la costituzione ed il paese ha loro affidato.

La FLC sarà al vostro fianco, sul versante professionale oltre che su quello sindacale, convinta che, a fronte di un presente non esaltante, alla fine prevarranno le ragioni di chi davvero conosce e condivide il senso ed il valore della democrazia e della libertà.

Buon lavoro a tutte e a tutti!

Domenico Pantaleo

Capitolo1

IL PRIMO CICLO

1.1 LA SCUOLA DELL'INFANZIA

I contenuti

Anche quest'anno, in seguito alle norme contenute nel nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, imposto dal Governo, nella scuola dell'infanzia si riproporranno sezioni composte da:

- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatori).

L'INSERIMENTO E LA FREQUENZA ANTICIPATA resta comunque **subordinata**:

- alla disponibilità di posti;
- all'accertamento dell'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei per funzionalità ed agibilità in grado di rispondere alle esigenze
- bambini inferiori ai tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

Previo accordo in sede di Conferenza Unificata, dovrebbe poter proseguire l'esperienza delle "*sezioni primavera*", previste dal comma 630 della Legge finanziaria del 2007. Tale possibilità necessita di un opportuno coordinamento con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse appositamente previste per questo servizio.

L'ORARIO DI FUNZIONAMENTO della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, solo al mattino, per 25 ore settimanali. L'inserimento dei bambini nelle sezioni è distinto secondo il modello orario scelto dalle famiglie. Tutti gli orari di funzionamento includono la quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Per le sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello minimo previsto, ubicate in piccoli comuni, isole o comuni montani privi di servizi educativi per la prima infanzia, possono essere iscritti piccoli gruppi di bambini tra i due e i tre anni per un massimo di tre per sezione. L'inserimento di bambini al di sotto dei tre anni deve avvenire in base a progetti concordati dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

Le conseguenze

La scuola dell'infanzia, con le norme imposte dal Governo, continuerà ad essere spinta verso un ruolo di mera assistenza, mettendo sempre più a rischio quanto prodotto sia in termini di qualità del modello didattico e pedagogico sia sul versante di una solida identità riconosciuta a livello europeo ed internazionale. Anche quest'anno la pratica degli anticipi non contempla né risorse economiche aggiuntive né progetti di formazione specifica per il personale già in servizio, mentre una specifica formazione è necessaria in quanto l'attuale formazione iniziale per la scuola dell'infanzia è riferita ai bambini dai tre ai sei anni. Il personale di fatto è obbligato a svolgere un ruolo improprio e delicato per garantire un buon percorso educativo per i bambini più piccoli.

Ma il ministero continuerà ad ignorare anche la necessità di un controllo circa il rispetto delle condizioni poste per l'attuazione degli anticipi e di un monitoraggio su quanto accaduto nel primo anno di applicazione del regolamento. Insomma, si continuerà a negare ai bambini dai 3 ai 6 anni, come a quelli più piccoli, il giusto percorso didattico ed educativo.

Nella scuola dell'infanzia non sono aumentati gli organici (**vedi scheda 3.1**) come tenta di far credere il ministero con operazioni astruse, ma sono solo stati confermati i posti dati sull'organico di fatto nell'anno scolastico precedente. Posti comunque insufficienti che non garantiscono a tutti l'accesso alla scuola, lasciando inalterate, in moltissime province, le lunghe liste di attesa e la conseguente esclusione di migliaia di bambine e bambini costretti a rimanere a casa.

La professionalità dei docenti, quindi, sarà ulteriormente mortificata perché dovranno dividersi tra fasce di età così diverse e di questo risentirà negativamente la qualità del progetto didattico. Inoltre, la cronica carenza di servizi educativi nel nostro Paese continua ad essere appesa all'Accordo nazionale tra Stato-Regioni per la prosecuzione delle sezioni primavera (**vedi scheda 4.4**). Questa esperienza ha fin qui registrato un costante ritrarsi dello Stato dal controllo sulla gestione di questo delicato servizio. Nell' a.s.

2009/10 l'accordo fu siglato, per responsabilità del Governo, solo il 29 ottobre ed il servizio partì solo alla fine dell'anno! **L'Intesa nazionale sulle sezioni primavera**, è bene ricordarlo, è un **atto istituzionale indispensabile** per poter proseguire l'esperienza. Sono migliaia i genitori che, nonostante l'incertezza sulla qualità del servizio erogato nei due anni precedenti, aspettano comunque una risposta alla loro esigenza di adeguati servizi educativi.

Bambini e docenti continueranno, quindi, ad incontrare molte difficoltà anche nel prossimo anno scolastico.

Le nostre indicazioni

Saranno tante le difficoltà da superare per affrontare una dimensione didattica ed organizzativa che nulla ha a che vedere con quanto la scuola dell'infanzia ha costruito in decenni di vita.

Si attacca frontalmente l'autonomia scolastica (**vedi scheda 3.7**) obbligando il personale a svolgere ruoli impropri sul versante professionale.

SUGLI ANTICIPI suggeriamo ai Collegi dei docenti di **rivendicare il rispetto "di tutte" le condizioni** previste dalla circolare sulle iscrizioni per l'attuazione degli anticipi.

Così come indichiamo di porre la **massima attenzione** ai tentativi dell'amministrazione, centrale e decentrata, mirati **ad attaccare**, anche nella scuola dell'infanzia ed ad anno scolastico inoltrato, **l'orario normale delle 40 ore** con lo **sdoppiamento della sezione** per avviarne due ad orario ridotto. In tal modo, peraltro, si interviene arbitrariamente sulla scelta del tempo scuola fatta dai genitori al momento delle iscrizioni.

Né si può accettare, sul versante dell'offerta formativa proposta dal Collegio dei docenti, **l'imposizione della riduzione del tempo scuola** per parare i colpi che i tagli infliggono a tutti i livelli al nostro sistema di istruzione.

La FLC CGIL continuerà a sostenere il personale della scuola dell'infanzia nella difesa e tutela della sua professionalità e sarà al fianco dei genitori per garantire il diritto dei bambini ad una vera scuola e di qualità.

Continueremo a sostenere la vertenza per l'infanzia, a partire dalla sua generalizzazione, e la richiesta della nostra presenza ai tavoli regionali, provinciali e comunali per una vera **contrattazione territoriale**.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/giugno/infanzia_presente_e_futuro_i_lavori_del_seminario_del_4_giugno;
www.flcgil.it/notizie/news/2009/agosto/accordo_per_il_proseguimento_delle_sezioni_primavera_rinvio_a_settembre;
"Dove vanno la scuola primaria e la scuola dell'infanzia?"; Edizioni Conoscenza.

1.2 LA SCUOLA PRIMARIA

I contenuti

L' a.s. 2010/11 è il secondo anno di vigenza del Regolamento della scuola primaria (DPR n. 89/09) che ne ha modificato gli ordinamenti.

Gli organici dei docenti sono stati calcolati avendo a riferimento 27h settimanali sia per le classi prime, sia per le seconde (**vedi scheda 3.1**).

Così sarà progressivamente anche per le terze, per le quarte ed infine anche per le quinte negli anni successivi: il cosiddetto piano triennale di tagli in realtà per la scuola primaria è un piano quinquennale.

La Ministra intende anche **abolire gli specialisti di inglese**. A questo fine è stato avviato un piano di formazione, assai sbrigativo, per mettere ogni docente della primaria in condizione di insegnare inglese, a cominciare dai docenti di prima e seconda dell'a.s. 2010/11!

Si tende ad affermare l'idea di un **"maestro tuttologo"** che nella "sua" classe fa un po' di tutto, salvo l'IRC, nei casi previsti.

Si tende a **svilire e distruggere il modello di professionalità docente** che si era affermato negli anni passati nella scuola primaria, fortemente **incardinato alla pratica del team teaching, alla organizzazione modulare, alla didattica laboratoriale, alla multi e all'interdisciplinarietà**.

Di nuovo si guarda agli insegnanti più come ad esecutori di indicazioni centrali che come a professionisti responsabili e competenti.

Le conseguenze

Se non si fermano i tagli, tutte le criticità già manifestate nell'a.s. 2009/10 subiranno un ulteriore peggioramento: docenti con orari spezzati e distribuiti tra un numero esorbitante di classi; ore di compresenza prosciugate pressoché completamente per essere utilizzate nelle 40h o all'interno di altri moduli orari. Insomma oneri enormi a carico dei docenti per un'offerta formativa impoverita e peggiorata di cui non sempre i genitori maturano l'esatta percezione.

Con quei tagli non trovano risposta le **esigenze e le opzioni delle famiglie, ampiamente orientate verso il tempo pieno e modelli orari lunghi** (30h o più): sono stati loro riservati, invece, tagli al tempo pieno, mancata concessione di organico e conseguenti riduzioni di orario.

Anche se le scuole cercano comunque di rispondere alle richieste delle famiglie, viene fortemente messa a rischio l'unitarietà del progetto educativo e didattico e ciò è particolarmente evidente nei casi in cui, nell'assegnazione dei docenti alle classi, si adotta il criterio della **prevalenza** (**vedi scheda 1.2.1**).

Anche i pesanti tagli al personale ATA (**vedi scheda 3.9**) da un lato aumentano considerevolmente i carichi di lavoro del personale in servizio, dall'altro contribuiscono a rendere le scuole più insicure, non solo dal punto di vista igienico (**vedi scheda 3.10**). Inoltre, in molti casi, costringono le scuole a ridimensionare l'offerta formativa o a rinunciare al suo ampliamento.

Il **rischio** da non sottovalutare è che si diffonda un malessere tale da indurre i colleghi dei docenti ad **optare per modelli orari sempre più ridotti** e, conseguentemente, ad andare verso il maestro unico nel tentativo di contenere frammentazione e conflitti. Sarebbe la rinuncia a realizzare una scuola rispondente ai bisogni dei bambini di oggi oltre che alle esigenze delle famiglie.

Le nostre indicazioni

In questo contesto le iniziative non possono che essere finalizzate a fermare i tagli, a contrastare gli interventi del Governo, a contenere i danni che essi producono.

Denuncia/mobilitazione e contenimento dei danni non sono in antitesi e bisogna evitare che l'impegno professionale faccia velo ai gravi danni prodotti dalle scelte del Governo.

Il nostro primo impegno è la **denuncia**. Docenti, genitori, dirigenti, decisori politici locali debbono tutti essere consapevoli dei danni che si stanno producendo e di chi ne porta la responsabilità. Questa è la premessa necessaria per la ripresa della **mobilitazione**, la più larga e partecipata possibile.

Anche per contenere i danni **importantissimo è il ruolo del collegio docenti** (**vedi scheda 3.8**) che deve esercitare pienamente la propria funzione, dando concretezza alle proprie prerogative. In particolare:

- nell'elaborazione del **POF** potranno essere configurati modelli orari e organizzativi ispirati ai principi della **modularità**, della **contitolarità**, della **equità** di trattamento tra docenti e tra gruppi classe;
- tali principi dovrebbero trovare adeguata traduzione nei **criteri di assegnazione dei docenti alle classi**,

che spetta al collegio proporre;

- è opportuno anche fissare il **numero massimo di docenti impegnati in una stessa classe**;
- è possibile elaborare un progetto che difenda efficacemente la stessa **compresenza**, sbrigativamente dichiarata superata, come acclarato da una recente sentenza del Tar della Toscana;
- vanno sempre garantite le **attività alternative all'IRC**, come confermato da circolari dello stesso Miur (**vedi scheda 3.3**);
- così come vanno tutelate e difese strenuamente le **due ore settimanali di programmazione**, cruciali per frenare la tendenza alla disgregazione del progetto educativo.

Per quanto riguarda l'applicazione della circolare, che ha introdotto il tetto del 30 % di alunni stranieri, va **denunciata e contrastata ogni forma di discriminazione** (**vedi scheda 3.4**).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/piano_miracoloso_del_governo_per_l_insegnamento_dell_inglese_nella_primaria;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/la_violazione_degli_accordi_sulle_supplenze_previsti_dal_contratto_integrativo_di_istituto_costituisce_comportamento_antisindacale;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/maggio/scuola_primaria_lo_scempio_va_fermato;

“Dove vanno la scuola primaria e la scuola dell'infanzia?”, Edizioni Conoscenza.

APPROFONDIMENTI

1.2.1 LA PREVALENZA E IL MAESTRO UNICO

Per gli insegnanti la scelta della **prevalenza** si traduce in uno **svuotamento della con-titolarietà**, in **disparità** per quel che riguarda le condizioni e i carichi di lavoro e in conseguente **micro conflittualità** tra colleghi. E' gioco forza: chi ha la prevalenza viene considerato il "vero" insegnante di quella classe, gli altri vengono ridotti ad una funzione coadiuvante.

Ciò si riverbera nella programmazione, nella valutazione, nella relazione con le famiglie e con gli stessi alunni.

Peraltro, nelle classi con l'orario a spezzatino è difficile immaginare che gli insegnanti impegnati possano trovare le condizioni per una vera attività collegiale.

E' già accaduto nel passato anno scolastico: laddove è stata scelta la prevalenza, ed è avvenuto sia con classi a 40h che a 30h (o simili), si è prodotta una situazione assai critica. Considerata a torto come un male minore, o inevitabile, la scelta della prevalenza in realtà ha comportato conseguenze fortemente negative:

- una disparità tra classi dello stesso istituto. Dato che non tutte le classi possono avere un maestro/a prevalente, alcune si ritrovano con orario di lezione determinato per risulta, coperto "a spezzatino" da una pletora di interventi.
- fenomeni di "cannibalizzazione" reciproca tra classi a 40h e classi con altri modelli orari. In alcuni casi per garantire le 30h si è fatto ricorso alle presenze del tempo pieno. In altri casi per garantire un orario di 40h sono state sottratte ore di presenza o quote orarie tout court alle classi funzionanti con altri orari settimanali. In ogni caso è stata impoverita sia la quantità che la qualità della offerta formativa.

Per queste ragioni, occorre **mettere in campo un progetto condiviso dal Collegio**, che tenda a difendere e rilanciare **i principi e le pratiche che hanno fatto la buona scuola primaria (vedi scheda 1.1)** che anche il resto dell'Europa apprezza e che la prevalenza invece destruttura.

1.2.2 LE MAGGIORI CRITICITÀ PER I BAMBINI E LE BAMBINE

Anche per l'a.s. 2010/11 è prevedibile il ripetersi, se non un deciso peggioramento, di quelle situazioni di **criticità**, che tendono a smantellare e disperdere il grande patrimonio, di pensiero e di azioni, accumulato negli anni dalla scuola primaria.

In generale gli alunni finiscono per godere di meno ascolto e di meno rispetto degli stili e dei tempi individuali, infatti:

- ogni volta che i **bambini** sono **suddivisi tra le altre classi**, per la mancata sostituzione dell'insegnante assente, **si impedisce il regolare svolgimento della didattica**, sia nella classe "scoperta" sia nelle classi che accolgono i gruppi di bambini smistati;
- a causa del ridursi o del venir meno delle presenze, **tendono a scomparire gli interventi individualizzati**, le attività in piccolo gruppo e di tipo laboratoriale;
- **si accentua il carattere frontale della didattica** e conseguentemente tende a prevalere la relazione uno a molti;
- in alcune classi **il numero di insegnanti** (fino a 10 o 11 per classe!) **è assai maggiore** che al tempo dei moduli. E' evidente che in una tale girandola la qualità della relazione educativa non può che scadere!

Si rischia che riprenda piede la didattica trasmissiva, quella del dettato, del copiare alla lavagna, delle schede fotocopiate a gogò, quella dove non c'è spazio per la creatività, per la divergenza, per la discussione, per l'interazione, per la co-costruzione degli apprendimenti, né per una varietà di linguaggi.

Tutt'altra cosa è un **progetto didattico di team e di scuola** che mantiene con coerenza le finalità dell'inclusione e della pari opportunità per tutti, fondato sulle pratiche della **progettazione/programmazione/valutazione collegiale e condivisa**, che:

- sa modularizzare la propria organizzazione;
- non rinuncia alla didattica laboratoriale e agli interventi individualizzati;
- non accetta di banalizzare i contenuti che la scuola propone perché è consapevole delle nuove declinazioni dell'alfabetizzazione necessaria nel mondo attuale per diventare cittadini/e responsabili, autonomi, attivi.

1.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I contenuti

Con l'a.s. 2010/11 la scuola secondaria di primo grado è il primo segmento del sistema pubblico di istruzione a subire per intero i tagli previsti dall'art. 64 della Legge 133/08 e dal relativo Piano programmatico. Scompare definitivamente, infatti, la possibilità di costituire cattedre nel tempo prolungato secondo le regole dell'ordinamento del 1983.

I regolamenti di riferimento, DPR 81/09 (organici) e DPR 89/09 (ordinamenti), disegnano un profilo assai "dimagrito" e molto indebolito di questo grado del nostro ordinamento scolastico:

- **monte ore settimanale di 29h** con l'aggiunta di un'ora di approfondimento di materie letterarie, a fronte delle 33h medie del tradizionale tempo normale (ove si consideri la quasi generalizzazione della seconda lingua comunitaria);
- "lettere" e tecnologia con un'ora in meno ciascuna, rispetto al previgente ordinamento;
- introduzione della possibilità di sostituire, a richiesta delle famiglie, la seconda lingua comunitaria con l'inglese potenziato;
- tempo prolungato congelato a 36h comprensive della mensa (anche se la norma recita "elevabile" fino a 40h) ma privo di compresenze;
- tutte le cattedre, sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato, ricondotte a 18h;
- numero degli alunni per classe enormemente aumentato, poiché le prime devono avere come divisore il numero di 27 e le classi successive devono avere mediamente 20 alunni per potersi costituire (**vedi scheda 3.1**);
- classi con alunni con disabilità (**vedi scheda 3.4**) che dovrebbero costituirsi con non più di 20 alunni, ma solo se si rispettano i limiti delle dotazioni organiche complessive stabilite dal Ministero.

Le conseguenze

Sul piano culturale, su quello didattico, come su quello organizzativo le conseguenze dell'applicazione dei Regolamenti sono tutte pesantemente negative.

SUL PIANO CULTURALE:

- è evidente il paradosso del depotenziamento dell'italiano e delle materie letterarie in generale: si passa dalle 11h del precedente ordinamento a 9h (10 con "l'ora di approfondimento"), nel momento in cui si dice che bisogna potenziare la "i" di italiano (chiave che apre le porte alla comprensione generale) e che bisogna insegnare "Cittadinanza e Costituzione";
- la possibilità di optare per "l'inglese potenziato", ha una duplice conseguenza negativa:
 - a) l'inglese avrebbe la stessa consistenza oraria della lingua italiana;
 - b) l'opzione avverrebbe su scelta individuale delle famiglie, a scapito della seconda lingua comunitaria.A ciò si aggiunga che tale opzione, anche se prevista con limitazioni nella circolare sugli organici, va in direzione esattamente opposta rispetto alla raccomandazione dell'Europa di dotare i giovani di due lingue diverse oltre a quella materna.

SUL PIANO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO:

- le restrizioni connesse alla istituzione del **tempo prolungato** (almeno due o tre rientri pomeridiani, esistenza della mensa) ne prefigurano nei fatti la **scomparsa pianificata**;
- l'impossibilità di un utilizzo flessibile dell'organico per via della saturazione delle cattedre comporta che:
 - a) le scuole siano costrette a formare cattedre variabili di anno in anno;
 - b) i docenti di Italiano, storia e geografia possano avere un numero di classi spropositato;
 - c) le assenze dei docenti (impossibili da evitare, nonostante le demagogie "antistatali" del Ministro Brunetta) non possano più essere fronteggiate con le ore a disposizione che lettere e il tempo prolungato consentivano.
- il tempo prolungato è di fatto trasformato in tempo lungo, visto che il tradizionale prolungamento e le compresenze che consentivano flessibilità e progettualità non esistono più;
- la gestione di classi numerose, che vedono spesso la presenza di alunni con disabilità (con poche ore di sostegno), e talora di un gran numero di alunni in difficoltà per varie ragioni (immigrazione, disagio sociale,

handicap non riconosciuto per le norme più restrittive a tale riguardo), mette a dura prova la professionalità dei docenti;

- ritorna alla grande, dopo decenni di buone pratiche didattiche, l'idea di insegnamento tutta centrata sul rapporto unilineare e autoritativo docente-alunno e tutto di "aula" (un maestro, un libro, un voto);
- l'ennesima riduzione dell'organico di personale ATA (**vedi scheda 3.9**) da un lato mette in questione la stessa apertura delle scuole nelle ore pomeridiane per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dall'altro non garantisce più un accettabile livello di vigilanza sugli alunni nell'ambito scolastico.

Le nostre indicazioni

E' del tutto evidente che le misure fin qui adottate vanno nella direzione di un forte ridimensionamento sul piano culturale ed organizzativo della secondaria di primo grado.

Contro questa deriva occorre **utilizzare tutti gli strumenti che il Regolamento sull'autonomia** (DPR 275/99) mette a disposizione al fine di offrire un servizio dignitoso sul piano culturale e didattico.

In particolare:

- **evitare** la costituzione di cattedre "mostri" per lettere;
- **salvaguardare** in ogni caso la seconda lingua comunitaria;
- **aumentare** gli spazi di flessibilità oraria;
- **restituire** al tempo prolungato le sue potenzialità;
- **effettuare** scelte organizzative dei corsi ad indirizzo musicale sorrette da forti motivazioni pedagogiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/luglio/pubblicato_il_regolamento_del_primo_ciclo_si_conferma_lo_smantellamento_della_scuola_pubblica;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/febbraio/ora_di_approfondimento_nella_secondaria_di_i_grado_e_valutazione_il_parere_del_miur;

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

1.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

I contenuti

La legge 169/08 ha prescritto il ritorno della **valutazione** numerica espressa in decimi nella scuola del primo ciclo, a partire dall'a.s. 2008/09.

Il DPR 122/09 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”* prevede che la **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** sia effettuata nella **scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe** e, nella **scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

La Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 74 del 15/09/08, che definisce gli ambiti di intervento dell'**INVALSI** per il triennio 2008-2011, prevede che per l'a.s. 2010/11 vengano effettuate le rilevazioni degli apprendimenti degli studenti frequentanti la **seconda e quinta classe della scuola primaria, la prima e la terza della secondaria di I grado** e la seconda e la quinta della secondaria di II grado. Oggetto della valutazione saranno le “aree disciplinari” relative all'italiano, alla matematica, e, in seconda istanza, alle scienze.

L'esito dell'**Esame di stato** conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno (Legge 169/08 art. 3 bis). All'esito dell'Esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova INVALSI. *“Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. (DPR 122/09 art. 3 comma 6)”*.

Da molti anni la sola valutazione degli apprendimenti è considerata insufficiente. Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli studenti, nasce e si sviluppa, a partire dal sistema della formazione professionale, il concetto di **“certificazione delle competenze”**.

La descrizione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono effettuate al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in quest'ultimo caso accompagnate anche dalla valutazione in decimi (DPR 122/09 art. 8 comma 1).

Come prescritto dal regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) e confermato da quello sulla valutazione (DPR 122/09 art. 8 comma 6), con Decreto del Ministro saranno adottati *“i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione”*). A distanza di anni **il decreto deve ancora essere emanato!**

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli **alunni con disabilità (vedi scheda 3.4)** è riferita alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a quanto previsto dal PEI. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (DPR 122/09 art. 9)

Le conseguenze

- L'a.s. 2010/11 sarà il terzo anno di applicazione delle “nuove” norme sulla valutazione;
- **il ritorno alla valutazione numerica**, prevista dalla Legge 169/08 è una **misura tutta ideologica. Contraddice e svuota di senso la certificazione delle competenze** e si pone in controtendenza con l'evoluzione dei sistemi valutativi degli apprendimenti e delle competenze;
- il ripristino del voto non è solo un fatto tecnico ma ha conseguenze sulla didattica e sulla natura stessa dell'insegnamento; definisce una didattica ed una pedagogia che inevitabilmente nel tempo altereranno il carattere formativo, orientativo, non selettivo della scuola di massa;
- nonostante l'intero art. 8 del DPR 122/09 venga dedicato alla certificazione delle competenze, alle scuole del primo ciclo non viene data risposta ad alcune semplici domande: le competenze da certificare sono quelle disciplinari? Quelle, con i dovuti adattamenti, relative agli assi culturali dell'obbligo di istruzione? Quelle di cittadinanza?;
- **l'esame di stato** al termine del primo ciclo si è trasformato in un **autentico terno al lotto**: la diabolica

combinazione tra ritorno al voto, prova INVALSI e medie aritmetiche (*“il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”*) ha accresciuto a dismisura il peso dell'esame rispetto al percorso scolastico e ha stravolto e distorto il senso e il valore della valutazione di questo esame, che tutto è tranne che l'applicazione di rigidi modelli matematici;

- riguardo alle rilevazioni dell'INVALSI la loro obbligatorietà e il sempre più marcato utilizzo della catena gerarchica da parte del Ministero, da un lato mette a dura prova l'organizzazione del lavoro delle segreterie delle scuole (**vedi scheda 3.9**) e, dall'altro trasforma i docenti in impiegati di concetto, utilizzati esclusivamente per vigilare gli alunni, verbalizzare e correggere su griglie precostituite.

Le nostre indicazioni

La valutazione degli apprendimenti è **necessaria e doverosa**. Essa è anche indispensabile per almeno due motivi:

- interno, perché regola e rinnova il rapporto tra insegnamento e apprendimento;
- esterno, perché attesta gli esiti del percorso degli studenti nell'ambito di ciascun segmento del sistema di istruzione.

Il numero, come emblema della semplicità della comunicazione e come strumento di chiarezza, in realtà, nasconde una pedagogia “dell'indifferenza” alle particolari individualità dell'alunno.

Contro questa deriva è necessario che ogni istituzione scolastica, facendo leva sugli strumenti dell'autonomia scolastica, riprenda/continui ad avere come **riferimenti inalienabili la programmazione, la collegialità, la centralità dell'allievo**.

I CONSIGLI DI CLASSE sono chiamati a **gestire con molta saggezza ed equilibrio** queste “innovazioni” che, se attuate seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami. Bisogna **evitare** che la matematica dei **numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica**, che lo scrutinio si riduca al **puro rito meccanico** della dettatura dei voti.

A fronte dei “buchi” della normativa sulla certificazione delle competenze (mancanza di riferimenti su cosa certificare e di modelli di certificazione nazionali) va **incrementata la pratica della programmazione collegiale** delle attività orientate verso l'acquisizione di **conoscenze, abilità e competenze trasversali**.

L'obbligatorietà della **rilevazione INVALSI** mal si concilia con l'esigenza di stimolare e promuovere la cultura della valutazione, elemento qualificante dell'autonomia scolastica. In questo senso appare fondamentale che **la decisione di partecipare** a tale rilevazione debba essere **assunta** obbligatoriamente **dal collegio dei docenti**, contrastando l'utilizzo della catena gerarchica da parte del Ministero. E' comunque necessario prevedere **risorse economiche** per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA impegnato in questa operazione.

Occorre vigilare affinché la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (**vedi scheda 3.3**) non comporti **alcuna forma di discriminazione** riguardo alla valutazione degli studenti.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/agosto/pubblicato_il_regolamento_sulla_valutazione_confermati_il_pesante_passo_indietro_e_lo_stato_confusionale_sull_intera_questione;
www.flcgil.it/notizie/news/2010/maggio/esami_di_stato_del_primo_ciclo_ma_il_miur_si_fida_dei_docenti;
www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/valutazione_e_rilevazione_invalsi.

Capitolo2

IL SECONDO CICLO

2.1 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO DOVERE

I contenuti

L'obbligo d'istruzione a 16 anni ed il contestuale elevamento dell'**età minima di accesso al lavoro a 16 anni**, introdotti nella legge Finanziaria 2007, sono norme definitive dell'ordinamento statale da due anni scolastici.

L'art. 64 della legge 133/08 ha introdotto la possibilità dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nella formazione professionale regionale ed ha trasformato i percorsi triennali sperimentali, ovvero transitori, in percorsi ordinari.

Fino ai 18 anni di età continua a valere anche il morattiano **diritto-dovere**, che prevede l'acquisizione di una qualifica e/o di un diploma o nel sistema di istruzione e/o in quello della Formazione professionale.

SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE vigono le norme emanate dal ministro Fioroni e dal precedente Governo, in particolare:

- il DM n. 139 del 22 agosto 2007 per il curriculum del biennio, che individua le linee guida sull'orientamento dei giovani e delle famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi, cui devono attenersi anche i percorsi triennali di formazione professionale;
- il Decreto Interministeriale 29/11/07, che definisce i nuovi criteri per l'accreditamento regionale delle strutture formative che intendono svolgere attività formativa all'interno dei percorsi triennali;
- le linee guida per le agenzie formative, accreditate dalle Regioni.

Il D.M. 9 del 27 gennaio 2010, diramato con la nota 1208 del 12 aprile, **prevede** che, dall'a.s. 2010/11 e sino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche (**vedi schede 1.4, 2.5**), **il modello di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo** è compilato per tutti gli studenti e rilasciato su richiesta degli interessati.

Ai diciottenni non scrutinati alla fine della seconda classe della scuola secondaria superiore viene rilasciata d'ufficio l'attestazione del proscioglimento dell'obbligo di istruzione.

Nella nota è anche annunciato che l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione (INVALSI) ha reso disponibile una documentazione per la predisposizione, da parte delle scuole, di eventuali prove per la certificazione delle competenze.

Sulle modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione incombe ora la possibilità, prevista da un Disegno di legge in discussione in Parlamento, di adempimento anche in **apprendistato** (**vedi scheda 4.5**).

Le conseguenze

La possibilità di assolvere all'obbligo di istruzione anche nei sistemi regionali di formazione professionale produce una inaccettabile e precoce separazione tra adolescenti, che hanno invece ancora bisogno di una comune educazione culturale e civile di base, di condividere saperi e luoghi di apprendimento per poter consapevolmente, dopo i 16 anni di età, fare scelte sul proprio futuro formativo che non siano determinate, pressoché unicamente, dalle condizioni, culturali, sociali ed economiche di partenza.

Ulteriore separazione si produce all'interno dello stesso sistema di istruzione statale, ripartito in tre diversi e gerarchicamente sovraordinati canali, i licei (**vedi scheda 2.2**), gli istituti tecnici (**vedi scheda 2.3**), gli istituti professionali (**vedi scheda 2.4**).

Il complesso delle norme sulla scuola secondaria di secondo grado, introdotte dal Governo in carica, fa **saltare l'ipotesi di costruzione di un biennio unitario** entro il quale assolvere l'obbligo elevato, nonché l'ipotesi, avviata ai tempi del ministero Fioroni, circa l'equivalenza formativa e l'acquisizione di uno zoccolo comune di competenze culturali di cittadinanza.

In tal modo rimarranno ai margini, se non addirittura esclusi da percorsi formativi di base, che andrebbero garantiti a tutti perché finalizzati alla costruzione di una coscienza civile comune, proprio i più deboli socialmente e culturalmente, cioè i giovani che di quei percorsi avrebbero maggiore bisogno,

Per giunta, gli adolescenti che optano per l'iscrizione ai percorsi regionali rischiano di vedersi penalizzati rispetto ai coetanei che hanno optato per il sistema di istruzione, anche per quanto attiene alla durata dei

percorsi formativi obbligatori, a causa delle ataviche difficoltà, soprattutto finanziarie, dei sistemi regionali di formazione professionale. Non è, infatti, prevista a livello nazionale una data di inizio dell'anno formativo e finora i corsi non sono mai iniziati prima dell'autunno avanzato.

In tal modo la dispersione scolastica rischia di aumentare.

Questi adolescenti, se lasciati troppo a lungo fuori da qualsiasi percorso educativo e formativo, possono diventare facile preda di situazioni ai limiti della legalità ed il loro recupero può farsi più problematico e difficile.

Le nostre indicazioni

La didattica laboratoriale, soprattutto in questo segmento, è la modalità da privilegiare per cercare di tenere positivamente dentro il percorso di istruzione tutti i giovani obbligati, anche se il taglio delle ore, delle discipline e dei laboratori esistenti, previsto dalla manovra e dai Regolamenti sulla scuola secondaria di secondo grado la rende sicuramente più difficoltosa da realizzare.

La ricerca azione, propria della professione docente, dovrà svilupparsi al massimo per ricercare gli strumenti, le metodologie, le formule organizzative e le tecniche attraverso le quali garantire agli adolescenti il diritto ad una istruzione di qualità.

Questa attività di ricerca azione tesa ad attuare una pratica didattica finalizzata a garantire il successo scolastico e formativo **dovrà stare insieme** alla necessaria **denuncia** delle difficoltà e dei danni provocati dalle scelte del Governo, a cominciare dal taglio delle risorse al sistema pubblico di istruzione, che complica e riduce la possibilità di garantire adeguatamente l'assolvimento dell'obbligo.

In questo necessario e complicato equilibrio, vanno costruite **alleanze** con gli studenti ed i genitori, nonché con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, perché la formazione di base delle nuove generazioni è un bene per e del paese, di cui la sola scuola, taglieggiata, non può portare da sola la responsabilità.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/obbligo_di_istruzione_disponibile_il_modello_di_certificato_delle_competenze_a_partire_dall_anno_scolastico_2010_2011;

“Glossario dell'insegnante della scuola secondaria”, Edizioni Conoscenza.

2.2 I LICEI

I contenuti

Il regolamento dei licei (DPR 89/10) è stato approvato dal Governo il 4/2/10 e pubblicato sulla G.U. il 15/6/10 ed è quindi definitivo e vigente.

I licei non sono 6 come dice la Ministra, ma **14!** Sotto la voce opzioni, indirizzi o sezioni, anche per la struttura stessa dell'impianto, si nascondono veri e propri percorsi alternativi. Essi sono:

- Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative
- Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente
- Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale
- Liceo Artistico indirizzo Design
- Liceo Artistico indirizzo Grafica
- Liceo Artistico indirizzo Scenografia
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Liceo Musicale (sezione del Liceo Musicale e Coreutico)
- Liceo Coreutico (sezione del Liceo Musicale e Coreutico)
- Liceo Scientifico
- Liceo delle Scienze Applicate (opzione del Liceo Scientifico)
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo Economico-Sociale (opzione del Liceo delle Scienze Umane)

L'ORARIO SETTIMANALE è di 32h per musicale e coreutico, di 34h (prima e seconda) e 35h (terza quarta e quinta) per i sei indirizzi dell'artistico, di 27h (prima e seconda) per tutti gli altri licei, di 31 (terza quarta e quinta) per il classico e di 30h (terza quarta e quinta) per i rimanenti licei.

Per impostazione oraria e disciplinare **non esiste un'area comune** tra i diversi licei, nemmeno per i bienni iniziali.

LE FLESSIBILITÀ sono limitate all'area dell'autonomia nella quota del 20% in prima, seconda e quinta e del 30% in terza e quarta e alla disponibilità di residui di organico per l'attivazione delle discipline aggiuntive e/o facoltative.

Latino è previsto nei licei classico, scientifico, delle scienze umane e nei primi due anni del linguistico. In tutti i licei sarà previsto nell'ultimo anno anche **l'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese**.

Sul piano gestionale viene data la **possibilità**, ma non l'obbligo, di costituire dei **comitati scientifici** composti pariteticamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico.

L'art. 13 del Regolamento prevede l'emanazione, con decreto interministeriale di MIUR e MEF, di **Indicazioni Nazionali** sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle attività e agli insegnamenti. **Il decreto non è stato ancora emanato**, ma se ne conosce la versione pressochè definitiva (**vedi scheda 2.2.1**).

Le conseguenze

L'orario a 27h nel primo biennio e le altre riduzioni svelano il carattere economico e non pedagogico di queste misure. Per l'unica vera novità, il Liceo Musicale e Coreutico, l'attivazione delle **40 sezioni di musicale previste e di sole 5 di coreutico** è avvenuta con modalità caotiche e poco trasparenti.

Le ricadute sono didattiche e relative agli organici (**vedi scheda 3.1**) e discendono dalla riduzione degli orari e delle discipline insegnate, che si attua per l'a.s. 2010/11 nelle **sole prime classi**. Spicca fra le **cancellazioni**, quella da tutti i primi bienni **di diritto ed economia**, laddove si fa un gran parlare di Cittadinanza e Costituzione.

Persiste nel contempo una **scarsa attenzione alle discipline scientifiche**, mentre i dati OCSE ci consegnano un inaccettabile deficit su queste aree disciplinari nella formazione di base degli studenti italiani.

Per alcune discipline la riduzione si accompagna a nuove correlazioni con le classi di concorso dando luogo a fenomeni di **"atipicità"** (**vedi scheda 4.1**), fenomeno evidente soprattutto negli ex-magistrali e negli ex-istituti d'arte diventati licei artistici.

Gli effetti della **riduzione dell'orario** ad appena 27h peseranno soprattutto nei licei che adottavano **sperimentazioni**. I licei linguistici, delle scienze umane (ex psicopedagogici), delle scienze applicate (ex

scientifico-tecnologici) calano da 34 a 27h. Anche licei artistici ed ex istituti d'arte, pur scendendo a 34h, sconteranno cali notevoli.

Le riduzioni si attueranno progressivamente negli anni successivi fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti.

Alla riduzione di organico si somma la difficoltà di reimpostare un lavoro con un numero di ore più esiguo. **Eventuali potenziamenti** che deriveranno da qualche disponibilità soprannumeraria saranno solo **temporanei e subordinati** al riassorbimento di queste soprannumerarietà. Dopo di che ci sarà o il nulla o il ricorso a forme di semiprivatizzazione.

L'esiguità degli orari sarà fatale nei percorsi artistici, coreutici e musicali dove la pratica ha necessità di molte ore.

Ma la conseguenza principale è la **manca di unitarietà** del sistema. Il sistema dei licei, infatti, si presenta sempre più come privo di coerenze sia al suo interno che col resto della scuola secondaria di secondo grado italiana e prefigura una struttura pesantemente duale dell'intera scuola secondaria di secondo grado, in cui oltretutto sarà pressoché impossibile ripensare e rivedere le scelte iniziali.

Come se non bastasse, le Indicazioni nazionali accentuano questa divaricazione, che a sua volta rende evidente il reale obiettivo della politica scolastica di questo Governo sulla secondaria di secondo grado: neutralizzare e rendere innocuo l'obbligo di istruzione (**vedi scheda 2.1**), determinando la canalizzazione precoce delle scelte scolastiche degli studenti e delle famiglie.

Le nostre indicazioni

Proteste e pressioni hanno ottenuto alcuni risultati rispetto alle impostazioni iniziali:

- i licei economico-sociale e delle scienze applicate (ma senza i laboratori);
- la salvaguardia delle seconde classi dalla prima attuazione, vergognosamente scaricata solo su tecnici e professionali (**vedi schede 2.3, 2.4**);
- la non obbligatorietà dei comitati paritetici.

Ma difetti e contraddizioni sono ancora la cifra di questi regolamenti.

Di fronte a ciò vanno **sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia**, peraltro continuamente evocata dal Miur, per soddisfare la duplice esigenza di garantire un'offerta formativa dignitosa dal punto di vista della qualità e quella di denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica.

Soprattutto nelle scuole già interessate da sperimentazioni parziali o globali, i collegi docenti dovranno industriarsi per **limitare il danno** pur tenendo presente che nelle condizioni di taglio ciò non sarà facile.

Ma almeno per i primi anni di attuazione dovrebbero residuare risorse sufficienti ad attivare **potenziamenti e flessibilità** sulla base del 20% dell'autonomia. Naturalmente ciò richiederà anche qualche sforzo previsionale per **non affidare questi progetti al caso** o, ancor peggio, all'apertura di forme di semiprivatizzazione in futuro.

Anche per questo sarebbe opportuno che le scuole sviluppassero al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa.

Occorrerà dunque valorizzare **la discussione nei collegi e la collegialità delle decisioni**.

In questo ambito potranno trovare soluzione l'avvio di una metodologia di **apprendimento attivo, di tipo laboratoriale e la riduzione della divaricazione** con tecnici e professionali parallela alla divaricazione conoscenze/competenze.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari (**vedi scheda 3.2**), vanno **rifiutati orari e prestazioni aggiuntive** oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/pagine_web/regolamenti_gelmini/i_regolamenti_gelmini_per_la_scuola_secondaria_di_secondo_grado;
"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

APPROFONDIMENTI

2.2.1 LE INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI

L'art. 13 comma 10 del Regolamento sui Licei (DPR 89/10) prevede l'emanazione, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali.

Pur non essendo stato ancora emanato il Decreto, il testo pressochè definitivo è un documento emblematico dei riferimenti culturali della politica scolastica della Ministra Gelmini. Non è un caso che l'ampia e appassionante discussione sul problema delle competenze e della didattica trasversale è qui quasi completamente ignorata.

Eloquente è la breve nota introduttiva in cui troviamo:

- una strenua difesa delle modalità di elaborazione delle Indicazioni:
 - a) una commissione nominata dal Ministro (non si sa in base a quali criteri) che ha preparato il documento base;
 - b) gruppi di lavoro disciplinari di ignota composizione;
 - c) una discussione sui siti istituzionali (di facciata e priva di effetti modificativi di rilievo);
- un attacco al Regolamento sull'obbligo scolastico del quale si evidenzia da un lato, la transitorietà e, dall'altro, la necessità di un suo superamento. Coerentemente non vengono date significative indicazioni su come declinare le discipline in riferimento agli assi culturali e alla certificazione delle competenze;
- nessuna cittadinanza al problema, e alle relative azioni da mettere in campo, della continuità con il primo ciclo;
- la convinzione che gli aspetti metacognitivi, relazionali e attitudinali non siano altro che acquisizioni indirette di apprendimenti disciplinari.

In relazione alle discipline le Indicazioni nazionali presentano:

- un eccessivo dettaglio nella indicazione delle tematiche imprescindibili;
- un evidente tradizionalismo dei contenuti;
- eccessive pretese nel conseguimento degli obiettivi in relazione ai tempi disponibili.

Il tutto evidenzia anche un **attacco sostanziale all'autonomia didattica ed organizzativa** (vedi **scheda 3.7**) delle istituzioni scolastiche, laddove i contenuti sono altamente prescrittivi, in un'ottica pesantemente conservatrice dei saperi e del ruolo della scuola autonoma.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/indicazioni_nazionali_dei_licei_il_parere_del_cnpi.

2.3 GLI ISTITUTI TECNICI

I contenuti

Il Regolamento degli Istituti Tecnici, DPR 88/10, in attuazione di quanto previsto dall' art. 64 della Legge 133/08, dopo l'approvazione in seconda lettura del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U. solo il 15 giugno 2010.

Esso prevede la **ripartizione** degli Istituti Tecnici in **2 macro settori** - economico e tecnologico - articolati al loro interno in **24 indirizzi/articolazioni** (4 per l'economico e **20** per il tecnologico).

IL PERCORSO DIDATTICO è strutturato in due bienni e un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti esterni.

Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università.

I nuovi istituti tecnici avranno un orario settimanale di 32h di lezione.

NEL PRIMO BIENNIO sono previste 660h per l'area d'istruzione generale e 396h per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495h sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561h all'area d'indirizzo.

E' previsto uno spazio di **flessibilità** pari al 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno, all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo, che si aggiunge alla quota del 20% prevista dalla normativa sull'autonomia, del monte ore complessivo delle lezioni. Esso potrà essere utilizzato per articolare le aree di indirizzo per le quali il Regolamento non prevede articolazioni, oppure per adattare le articolazioni a favore dell'alternanza scuola-lavoro, degli stage, dei tirocini.

Per gli indirizzi del settore tecnologico si prevedono attività di insegnamento in laboratorio, mentre non se ne prevedono per il settore economico (salvo il laboratorio di informatica per l'articolazione "sistemi informativi aziendali").

Dall'a.s. 2010/11, **le sole prime classi attueranno il nuovo ordinamento**, mentre **per le classi successive**, esclusa la quinta, è stata imposta la **riduzione del quadro orario a 32h** settimanali, fermo restando gli attuali ordinamenti. Tale riduzione è stata giudicata **illegittima dal CNPI**.

E' prevista la possibilità di:

- costituire un comitato tecnico/scientifico - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico, con "*funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità*";
- articolare il Collegio dei docenti in Dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Per i soli istituti del settore tecnologico è prevista la conferma dell' Ufficio tecnico per l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza.

Diversamente da quanto previsto nell'impostazione della Commissione De Toni, il Governo ha stabilito un **taglio del 30% dei laboratori**, per realizzare risparmi.

Le conseguenze

La riduzione oraria sia nelle prime che nelle classi successive comporta una riduzione di circa il 30% delle attività di laboratorio rispetto a quelle attuali, mentre sarà possibile ricorrere ad esperti esterni, a contratto d'opera dalle aziende, per le materie tecniche e tecnico pratiche.

Molte discipline scompaiono o sono pesantemente ridotte: si veda il caso di geografia. Ne risentirà in maniera significativa la formazione culturale degli studenti.

Non è chiaro se il diploma oltre che necessario sia titolo sufficiente per l'accesso all'Università.

La percentuale oraria di flessibilità, aggiuntiva alla quota prevista dall'autonomia, creerà uno spazio di flessibilità così ampio che difficilmente potremo parlare di sistema nazionale dell'istruzione tecnica.

Si creeranno, inoltre, **forti disparità fra i diversi istituti**, determinate dalla presenza/assenza di aziende e dai loro interessi formativi.

L'eventuale presenza di un comitato tecnico scientifico unita alla rilevante quota di flessibilità, vincolata alle risorse di cui potranno disporre le scuole, potrebbero produrre veri sconvolgimenti di questi istituti, il cui ruolo educativo e formativo si tende esplicitamente a piegare alle esigenze delle aziende.

Nonostante il testo parli spesso di aree comuni la stessa si riduce agli insegnamenti generali. Perfino tra le varie articolazioni degli indirizzi del settore tecnologico già in seconda classe è previsto un insegnamento specifico legato all'articolazione, che in sostanza viene scelta già al momento dell'iscrizione. Di conseguenza

non saranno possibili passaggi agevoli da un percorso all'altro e si creeranno così occasioni per la dispersione.

Le nostre indicazioni

In una situazione così complessa ed anche molto confusa, dati gli intollerabili tagli orari e disciplinari su tutte le classi, ad eccezione della quinta, vanno **sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia**, peraltro continuamente evocata dal Miur, per soddisfare la duplice esigenza di **garantire un'offerta formativa dignitosa** dal punto di vista della qualità e quella di **denunciare e rendere espliciti i danni** prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica.

Il carattere indicativo e non prescrittivo delle Linee guida specifiche (**vedi scheda 2.3.1**) può costituire un **utile supporto** nella difficile ricerca di un equilibrio.

Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche **attività di formazione** finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova dai tagli e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento

A fronte del rischio di smantellamento del sistema nazionale di istruzione tecnica e delle difficoltà a garantire un'offerta formativa di qualità potrebbe risultare utile incrementare la pratica della **programmazione collegiale delle attività**, soprattutto nel biennio, in modo da utilizzare al meglio gli angusti spazi previsti per l'ordinaria attività scolastica. È preferibile una pratica **didattica attiva** in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come sarebbe opportuno che le scuole sviluppassero al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari (**vedi scheda 3.2**), vanno **rifiutati orari e prestazioni aggiuntive** oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/pagine_web/regolamenti_gelmini/i_regolamenti_gelmini_per_la_scuola_secondaria_di_secondo_grado;

“Glossario dell'insegnante della scuola secondaria”, Edizioni Conoscenza.

APPROFONDIMENTI

2.3.1 LE LINEE GUIDA DEGLI ISTITUTI TECNICI

L'art. 8 comma 3 del Regolamento sul riordino degli istituti tecnici (DPR 88/10) prevede l'emanazione di apposite Linee guida con lo scopo di:

- definire il passaggio al nuovo ordinamento;
- articolare in competenze abilità e conoscenze i risultati di apprendimento relativi al settore economico e al settore tecnologico.

Le Linee guida sono state emanate con la Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010.

Il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea; l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione; i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione (**vedi scheda 2.1**) e la relativa declinazione delle conoscenze ed abilità disciplinari in riferimento agli Assi culturali previsti dal medesimo Regolamento; le raccomandazioni alla pratica della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali **costituiscono un positivo avanzamento** rispetto alle pulsioni centralistiche ed arretrate dell'attuale Ministra, ben rappresentate dalle Indicazioni per i Licei (**vedi scheda 2.2.1**) ma pongono il documento in situazione di grande ambiguità anche organizzativa rispetto al contesto normativo, peraltro ancora in via di completamento (**vedi Appendice1**).

Emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità.

Da un lato, infatti, la **effettiva praticabilità** di queste Linee guida appare **assai dubbia**, visti i tagli di personale, la riduzione dei laboratori, la divaricazione rispetto alle Indicazioni nazionali dei Licei, la sostanziale "neutralizzazione" della normativa sull'obbligo di istruzione.

Dall'altro, dato il loro **carattere indicativo e non prescrittivo**, esse possono rappresentare, coniugate con la normativa sull'autonomia (**vedi scheda 3.7**) **un utile strumento** per combattere la deriva conservatrice della politica scolastica della Ministra.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/giugno/nuova_versione_delle_linee_guida_dei_tecnici_e_dei_professionali_i_nuovi_testi_fanno_a_pugni_con_i_regolamenti;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/istituti_tecnici_publicata_la_versione_definitiva_delle_linee_guida.

2.4 GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I contenuti

Il Regolamento degli Istituti professionali, DPR 87/10, in attuazione di quanto previsto dall' art. 64 della Legge 133/08, è stato pubblicato in G.U. solo il 15 giugno 2010.

Esso prevede la ripartizione degli Istituti Professionali in **2 macrosettori**: i servizi ed il settore industria e artigianato. Al loro interno, i 2 settori sono articolati in **11** indirizzi/articolazioni (**8** nei servizi e **3** nell'industria e artigianato).

Il percorso didattico è strutturato in due bienni e un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti esterni.

Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università.

LA STRUTTURA DEL PERCORSO: nel primo biennio sono previste 660h nell'area d'istruzione generale e 396h per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e in quinta 495h per l'area d'istruzione generale e 561h per l'area d'indirizzo.

L' ORARIO SETTIMANALE di lezione dell'intero quinquennio, a regime, è di 32h.

E' previsto uno spazio di **FLESSIBILITÀ** fino al 25% nel primo biennio, al 35% nel secondo biennio per arrivare al 40% nel quinto anno, all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Esso si aggiunge alla quota del 20% del monte ore complessivo delle lezioni, prevista dalla normativa sull'autonomia, e potrà essere utilizzato in particolare per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, nonché per svolgere un **ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale** (vedi scheda 4.4).

Dall'a.s. 2010/11, le **sole prime classi attueranno il nuovo ordinamento con orario a 32h settimanali**, mentre per **le classi successive**, esclusa la quarta e la quinta, è stata imposta la **riduzione del quadro orario a 34h** settimanali, fermo restando gli attuali ordinamenti. Tale riduzione è stata giudicata **illegittima dal CNPI**.

E' prevista la possibilità di:

- costituire un **comitato tecnico/scientifico** - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico”;
- articolare il Collegio dei docenti in **Dipartimenti**;
- stipulare **contratti d'opera** con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Per i soli istituti del settore Industria e artigianato è prevista la conferma dell' Ufficio tecnico per l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza.

Le istituzioni scolastiche che, **a regime**, vogliono rilasciare le **qualifiche triennali** dovranno **accreditarsi** presso le Regioni, uniche titolari del loro rilascio, dopo l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, che ha individuato **21 qualifiche triennali e 21 diplomi di qualifica quadriennali** di esclusiva competenza regionale, nonché caratteristiche e contenuti del percorso formativo. L'Accordo è stato assunto dal Miur con il Decreto 15 giugno, pubblicato in G.U n. 164 del 16/7/10 - Suppl. Ordinario n.157.

IN FASE TRANSITORIA, data l'impossibilità delle Regioni – tranne la Lombardia e le Marche - ad avviare da subito il nuovo sistema di qualifiche, per l'a.s. 2010/11, **le prime classi** degli istituti professionali continueranno, in **regime surrogatorio e ad invarianza di organico**, ad organizzare i percorsi per il rilascio delle qualifiche triennali attualmente previste dagli ordinamenti, ma con l'orario settimanale a 32h.

Le seconde e le terze classi proseguiranno il percorso avviato negli anni precedenti, ma con orario settimanale ridotto a 34h.

Le conseguenze

Gli istituti professionali di stato sono le istituzioni della scuola secondaria di secondo grado che subiranno, a regime, le **modifiche maggiori** rispetto alla loro storica impostazione, a partire dal passaggio da un percorso ordinariamente triennale ad un percorso quinquennale.

Se, a regime, vorranno essere fra le istituzioni formative che rilasciano qualifiche triennali, dovranno **accreditarsi presso le rispettive regioni**, entrando in tal modo nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Nel frattempo, nell'**a.s. 2010/11** vivono una situazione di grande complessità e confusione, dovendo nelle **prime classi**:

- **adottare forzatamente** il nuovo quadro orario e disciplinare previsto dal Regolamento, impostato su un percorso quinquennale, seguendo le Linee guida a ciò finalizzate;
- **differenziare il percorso** per gli studenti che intendono raggiungere la qualifica triennale, avendo, in questo caso, a riferimento le qualifiche triennali previste dal vigente ordinamento, dovendo surrogare il ruolo e le funzioni dei sistemi regionali;
- **impostare in maniera “molto flessibile”** il curriculum triennale, data l'alta probabilità che nell'a.s. 2011/12 si debba piegare il percorso avviato in prima al rilascio delle nuove qualifiche, definite nell'Accordo del 29 Aprile 2010.

Il tutto in una situazione di riduzione dell'organico!

Molte discipline, inoltre, scompaiono o sono pesantemente ridotte: si veda il caso di geografia. Ne risentirà in maniera significativa la formazione culturale degli studenti.

E' un puro eufemismo prevedere che ogni Collegio farà come meglio potrà, mentre **gli studenti** delle prime classi iniziano un **percorso al buio**, rispetto agli esiti finali ed ai contenuti formativi, oltre che differenziato fra istituto ed istituto, a seconda della tipologia di docenti presenti!

Le nostre indicazioni

In una situazione così complessa e confusa, i Collegi docenti adotteranno un **POF alquanto “flessibile”** e costruito sui dati di realtà, molto diversi da istituto a istituto, dipendendo molto dai profili professionali del personale a disposizione.

Nella presa d'atto di un presente alquanto problematico e nella ricerca di un equilibrio che salvaguardi al massimo possibile la qualità dell'offerta formativa, i docenti possono richiamarsi ai contenuti delle **Linee Guida** specifiche (**vedi scheda 2.4.1**) che non a caso il Miur ha emanato con un forte **carattere indicativo e non prescrittivo**.

Da questo punto di vista vanno **sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia (vedi scheda 3.7)**, peraltro continuamente evocata dal Miur, facendo nel contempo **emergere le criticità** causate dai tagli e dalla testardaggine del Governo a far partire il nuovo ordinamento a tutti i costi, senza tenere in alcun conto l'esigenza di garantire una buona e quindi certa offerta formativa.

Risulterebbe utile incrementare la pratica della **programmazione collegiale delle attività**, soprattutto nel biennio, e preferibile una pratica **didattica attiva** in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come andrebbe sviluppata al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche **attività di formazione** finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova nell'esercizio della loro professionalità e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari (**vedi scheda 3.2**), vanno **rifiutati orari e prestazioni aggiuntive** oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/pagine_web/regolamenti_gelmini/i_regolamenti_gelmini_per_la_scuola_secondaria_di_secondo_grado;

“Glossario dell'insegnante della scuola secondaria”, Edizioni Conoscenza.

APPROFONDIMENTI

2.4.1 LE LINEE GUIDA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

L'art. 8 comma 6 del Regolamento sul riordino degli istituti professionali (DPR 87/10) prevede l'emanazione di apposite Linee guida con lo scopo di:

- definire il passaggio al nuovo ordinamento;
- articolare in competenze, abilità e conoscenze i risultati di apprendimento relativi al settore servizi e al settore industria e artigianato.

Le Linee guida sono state emanate con la Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010.

Il carattere provvisorio e transitorio di queste Linee guida è l'aspetto che appare con immediatezza.

Provvisorietà e transitorietà sono legate principalmente alla progressiva messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale ed in particolare all'effettivo esercizio delle competenze esclusive in materia di qualifiche e diplomi professionali delle Regioni (**vedi scheda 4.4**).

Eloquente è a questo proposito la premessa al documento. Infatti:

- citato il Regolamento 87/10 che stabilisce che:
*“gli istituti professionali **possono svolgere**, in regime di **sussidiarietà** e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un **ruolo integrativo e complementare** rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (...), ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali (...), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1–quinquies dell'articolo medesimo”;*

- ribadito che con:

*“le linee guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/07, **saranno definiti i raccordi** tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni”.*

Si sottolinea che:

- nella fase transitoria, il **decreto 15 giugno 2010**, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro

e delle Politiche sociali, **ha recepito** l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010/11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale (...) con la definizione di 21 qualifiche professionali, di durata triennale, e di 21 diplomi professionali di durata quadriennale;

- nel medesimo Accordo sono contenuti impegni per l'immediata definizione delle Linee guida previste dalla Legge 40/07.

Il documento è strutturato in maniera assai simile alle Linee guida dei Tecnici, alla cui scheda specifica si rimanda.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/giugno/nuova_versione_delle_linee_guida_dei_tecnici_e_dei_professionali_i_nuovi_testi_fanno_a_pugni_con_i_regolamenti;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/agosto/istituti_professionali_pubblicata_la_versione_definitiva_delle_linee_guida.

2.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL SECONDO CICLO

I contenuti

Le novità che riguardano il secondo ciclo sono:

- la restaurazione del **voto in condotta** (Legge 169/08) e il suo calcolo nella media dei voti (DPR 122/09);
- **la bocciatura anche con una sola insufficienza** (Legge 169/08);
- **la non ammissione** all'esame di stato anche **con una sola insufficienza** (DPR 122/09);
- **la non partecipazione** del docente di attività alternative (a differenza di quello dell'IRC) allo scrutinio (DPR 122/09) (**vedi scheda 3.3**).

Il voto in condotta (ufficialmente in "comportamento") **inferiore al sei** produce, anche da solo, **la bocciatura**, misura mai prevista prima (in passato si veniva rimandati in tutte le materie).

Una insufficienza in una o più discipline a giugno produce invece la sospensione e il rinvio del giudizio in uno scrutinio finale, previo accertamento del recupero (**vedi Appendice1**), entro l'inizio dell'anno successivo.

Anche la non ammissione **all'esame di stato** con una sola insufficienza è una assoluta novità. In origine si veniva ammessi anche con la media del cinque. Poi l'ammissione fu abolita nel 1997, fu restaurata nel 2007, prevedendo che a partire dal 2009 occorresse anche la media del sei.

Per bocciare o non ammettere all'esame la **decisione spetta comunque sempre al consiglio di classe**.

Sulla valutazione delle attività alternative è stato previsto che, a differenza del docente di religione cattolica, il docente non partecipi allo scrutinio ma si limiti ad inviare una relazione.

Non è mai stata ufficialmente abbandonata la decisione di procedere ad **una valutazione anche per competenze**. La cosa è stata ribadita nei regolamenti su Istituti Tecnici (**vedi scheda 2.3**) e Istituti Professionali (**vedi scheda 2.4**), ma non dei Licei! Tuttavia finora la cosa ha dato luogo a **provvedimenti specifici e indicazioni solo per il primo ciclo** (**vedi scheda 1.4**).

La Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 74 del 15/09/08, che definisce gli ambiti di intervento dell'**INVALSI** per il triennio 2008-2011, prevede che per l'a.s. 2010/11 vengano effettuate le **rilevazioni degli apprendimenti degli studenti frequentanti** la seconda e quinta classe della scuola primaria, la prima e la terza della secondaria di primo grado e **la seconda e la quinta della secondaria di secondo grado**. Oggetto della valutazione saranno le "aree disciplinari" relative all'italiano, alla matematica, e, in seconda istanza, alle scienze.

Le conseguenze

Nonostante le misure più consistenti circa la valutazione abbiano riguardato il primo ciclo con la restaurazione del voto numerico, anche la scuola secondaria di secondo grado, che ha sempre avuto il voto numerico, ne ha risentito sia indirettamente che direttamente.

La scelta della Ministra Gelmini di non ammettere all'esame anche con una sola insufficienza è probabilmente direttamente legata alla scelta di calcolare nella media anche il voto di condotta, il quale, se alto, potrebbe compensare più di una insufficienza.

Queste scelte hanno offuscato il ruolo collegiale dello scrutinio, che però rimane quello attribuito dal **DM 297/94, mai abrogato**. **Esiste quindi ancora** il cosiddetto "**voto di consiglio**".

In ogni caso gli effetti di questi irrigidimenti sulla selezione non hanno tardato a farsi vedere: nell'a.s. 2008/09 le bocciature nel biennio iniziale sono salite dal 18 al 21% e quelle nell'anno terminale sono passate in tre anni dal 3 al 9%.

La scelta di escludere l'insegnante di attività alternative dallo scrutinio oltre a ledere il diritto a una parità di trattamento con coloro che seguono l'insegnamento della religione cattolica, sbilancia lo stesso consiglio di classe e ne mette in discussione la perfezione.

Le nostre indicazioni

Siamo di fronte a misure, oltre che sbagliate, improvvisate. In molti casi esse sono la conseguenza l'una delle contraddizioni create dall'altra, sicchè la pezza è spesso peggiore del buco. Ne è un esempio il "voto di condotta" e il fatto che faccia media. E purtroppo a questa decisione non vi è rimedio se non la **revisione del regolamento** su questo punto. Così come resta ferma la nostra opposizione alla logica e al disegno che esce dall'insieme di queste misure.

Occorre ribadire il ruolo della **collegialità della valutazione finale**, mai abolito e tuttora in vigore in base al Decreto Ministeriale 297/94, anche se le norme più recenti lo richiamano solo al fine, ovvio, della valutazione del comportamento e non delle singole discipline.

I CONSIGLI DI CLASSE sono chiamati a **gestire con molta saggezza ed equilibrio** quegli aspetti delle innovazioni che, se attuati seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami.

Bisogna **evitare** che la matematica dei **numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica**, che lo scrutinio si riduca al **puro rito meccanico** della dettatura dei voti e che si ripropongano **vizi di individualismo e di scarsa collegialità**, non infrequenti soprattutto nella secondaria di secondo grado.

La valutazione, infatti, **non è attività disgiunta dalla didattica** e da nessuna parte sta scritto che il voto riportato sul registro personale vada pari pari riportato sulla pagella e non possa essere cambiato in sede di consiglio.

Sul fronte della valutazione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente:

- l'insegnamento della **religione cattolica non attribuisce voto** ma giudizio e come tale non fa media (nonostante "segnali" o "promesse", anche autorevoli, in senso contrario) e quindi non è computabile in termini predefiniti e predefinibili ai fini della traduzione dei voti in crediti;
- le modifiche introdotte dallo stesso DPR 122/09 se da un lato discriminano gli studenti che si avvalgono delle attività alternative, dall'altro restaurano in forma stretta la relazione tra media dei voti e crediti da attribuire, lasciando al consiglio di classe la possibilità di definire i criteri su cui giocare la banda di oscillazione del credito.

In altre parole anche in questo caso **esiste** ancora uno **spazio all'interno del consiglio di classe per decidere in modo autonomo e responsabile**.

Ciò non cancella certo l'ingiustizia perpetrata nei confronti degli studenti che si avvalgono delle attività alternative, ma consente di **limitarne i danni**.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/agosto/pubblicato_il_regolamento_sulla_valutazione_confermati_il_pesante_passo_indietro_e_lo_stato_confusionale_sull_intera_questione;

www.flcgil.it/notizie/news/2008/novembre/e_legge_il_decreto_gelmini_contro_la_qualita_della_scuola_primaria.

APPROFONDIMENTI

2.5.1 I CORSI DI RECUPERO

L'art. 1 comma 1 della Legge 1/07 ha stabilito che all'esame di maturità siano ammessi gli alunni che abbiano *“saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.”*

Il Ministro della Pubblica Istruzione dell'epoca, Fioroni, convinto dell'inefficacia delle precedenti modalità di recupero dei debiti formativi, stabilì, con successivi atti normativi dai contenuti spesso contraddittori (DD.MM. 42/07 e 80/07 e OM 92/07), **l'obbligatorietà del recupero** entro l'anno in corso.

Tale obbligatorietà è stata **alquanto annacquata** con la nota ministeriale del 4 giugno 2008 che prevede più ampi margini di discrezionalità per i tempi e le modalità di realizzazione delle iniziative di recupero. Nessun intervento normativo di rilievo è stato effettuato dall'attuale Ministra Gelmini.

Occorre ricordare che:

- il recupero resta obbligatorio in quanto i DD.MM. 42/07 e 80/07 non sono mai stati abrogati;
- nello scrutinio di giugno il giudizio sugli alunni viene sospeso per le discipline in cui sono insufficienti, in attesa di una verifica finale da disporsi dopo gli interventi di recupero (**vedi scheda 2.5**);
- le verifiche finali devono comunque svolgersi entro l'inizio effettivo dell'anno scolastico successivo previsto dal calendario scolastico regionale;
- le verifiche non sono veri e propri esami, non richiedono commissioni, ma solo la presenza di testimoni, né richiedono necessariamente l'articolazione in scritto e orale;
- una cura particolare va riservata nella comunicazione alle famiglie delle insufficienze degli alunni, degli interventi di recupero decisi dalla scuola e dei risultati delle verifiche del recupero.

Le risorse finanziarie, piuttosto consistenti, ma comunque insufficienti, nella fase di avvio delle "nuove" modalità degli interventi di recupero, si sono via via ridotte fino agli attuali 45 milioni di euro promessi dal MIUR.

Fin dall'inizio la FLC ha sottolineato le **numerose contraddizioni** che il meccanismo introdotto da Fioroni apriva, non per contrarietà al **recupero**, che è invece **parte decisiva del POF e del lavoro didattico dell'insegnante**, ma per i rischi che gli eccessi di semplificazione portano sul piano della didattica e della stessa efficacia delle misure. Infatti l'accentuazione degli aspetti quantitativi delle insufficienze (le cosiddette lacune), spesso

recuperate con strumenti frontali, lascia in ombra problemi quali l'eccessiva segmentazione delle discipline, la sottovalutazione delle "competenze" trasversali, l'insufficiente ricorso alla didattica laboratoriale, che spesso sono alla base delle lacune medesime.

Come nel caso della valutazione, la questione **va assunta** con seria consapevolezza nei **collegi dei docenti e nei consigli di classe**, a partire dalla formulazione del POF, di cui il recupero è parte integrante, per finire con la valutazione di giugno, **valutando con la giusta ponderazione e commisurando alle risorse disponibili** le strade da intraprendere, sapendo che un'azione di recupero parte dal profondo dei bisogni degli alunni.

Da questo punto di vista bisogna sfruttare al massimo la indeterminatezza del percorso delineato dalle norme finora varate, riempiendo gli ampi spazi non prescritti di azioni positive e di misure appropriate non puramente ripetitive.

La obbligatorietà dell'intervento di recupero resta il **caposaldo iniziale** che non va dimenticato: **le risorse**, quando assenti, come in buona parte è successo quest'anno, **vanno rivendicate**, pena il rischio di non poter procedere ad una valutazione corretta, anche da un punto di vista legale.

La positività del risultato finale ne costituisce il caposaldo terminale, a prescindere dalla forma che si vuole adottare: nessuno ha **mai restaurato i vecchi esami di settembre** e le loro "ritualità" e pretendere che questi siano l'unica forma possibile, oltre ad essere una pretesa molto discutibile sul piano didattico e su quello della validità storicamente dimostrata, richiede altri strumenti istituzionali ed altre risorse.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2007/dicembre/scuola_debiti_formativi_approfondimenti_della_flc_cgil;
www.flcgil.it/notizie/news/2010/giugno/corsi_di_recupero_come_sempre_piove_sul_bagnato.

APPENDICE1

LE NORME CHE MANCANO

I Regolamenti sulla scuola secondaria superiore (vedi schede 2.2, 2.3, 2.4) per poter essere attuati dall'a.s. 2010/11 necessitano, come gli stessi regolamenti prescrivono, dell'emanazione di una serie di altri provvedimenti che al momento mancano.

E' questo un ulteriore elemento che aumenta la confusione che caratterizza l'avvio di quella "riforma epocale" tante volte evocata dalla Ministra Gelmini e che di epocale ha solo i tagli.

ISTITUTI TECNICI (art. 8 comma 2 del Regolamento)
Mancano i decreti relativi a:

- **L' ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE**, in relazione alle classi di concorso del personale docente, da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010/11;
- **I CRITERI GENERALI PER L'INSEGNAMENTO, IN LINGUA INGLESE**, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;
- **GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTOVALUTAZIONE** degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;
- la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per **L'ULTERIORE ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INDIRIZZO**, previo parere della Conferenza Stato Regioni e Province autonome, in un numero contenuto di opzioni, incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici, nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

ISTITUTI PROFESSIONALI (art. 8 comma 4 del Regolamento)
Mancano i decreti relativi a:

- **L' ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE**, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni;
- **GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTOVALUTAZIONE** degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia

della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

- la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, di ambiti, criteri e modalità per **L'ULTERIORE ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INDIRIZZO**, in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici.

LICEI (art. 10 comma 6 e Art. 13 comma 10 del Regolamento)
Mancano i decreti relativi a:

- **L'ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE** per ciascuno dei percorsi liceali in relazione alle classi di concorso del personale docente;
- **GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTOVALUTAZIONE** dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;
- **LE LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA** di una disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento. *"Dall'adozione di tale decreto non dovranno scaturire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Capitolo 3

LE TEMATICHE COMUNI

3.1 GLI ORGANICI DEI DOCENTI E DEGLI ATA

I contenuti

Nell'a.s. 2010/11 si realizza la seconda trince dei tagli agli organici previsti dalla legge 133/08, dopo quelli già effettuati lo scorso anno.

Si tratta di altri 26.000 posti in meno per i docenti e di oltre 15.000 posti in meno tra il personale ATA, per un totale di oltre 41.000 posti di lavoro che diminuiscono, producendo esubero per il personale a tempo indeterminato e licenziamenti per quello a tempo determinato (**vedi scheda 3.2**).

Un taglio che ha effetti pesanti anche sul personale educativo.

Una perdita di posti che si va ad aggiungere a quella già realizzata lo scorso anno, di 57.000 posti complessivi in meno (-42.000 docenti e -15.000 ATA).

I tagli per questo anno scolastico hanno una incidenza maggiore nella scuola secondaria di secondo grado (-13.700 posti) per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (**vedi schede 2.2, 2.3, 2.4**) per le prime classi e per la riduzione oraria nelle classi successive.

Ma non meno pesanti sono sulla scuola primaria (-8.700 posti) (**vedi scheda 1.2**).

Solo nella scuola dell'infanzia (**vedi scheda 1.1**) non c'è una diminuzione di posti, ma non c'è nemmeno un incremento, fenomeno questo che si verifica per il secondo anno consecutivo.

Rispetto all'aumento di circa 500 posti, che compare nelle tabelle allegate alla circolare, occorre dire che non si tratta di un vero e proprio aumento, ma solo della registrazione dei posti in più che alcune direzioni scolastiche regionali avevano autorizzato nell'organico di fatto dello scorso anno per necessità, sottraendoli ad altri gradi di scuola.

Le conseguenze

I tagli producono:

- **NELLA SCUOLA PRIMARIA** circa 2.500 docenti di ruolo in esubero, concentrati in particolare in 4-5 regioni del sud; l'impossibilità a garantire in tutte le scuole l'orario a 30h; lo smantellamento del modello del tempo pieno, perché sono state sottratte quasi del tutto le 4 ore di compresenza; la definitiva scomparsa di qualsiasi ora di contemporaneità per interventi e progetti con gli alunni. Del tutto impossibile provvedere alla sostituzione dei docenti assenti anche per un solo giorno;
- **NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, pur non essendoci il fenomeno dell'esubero in quanto, rispetto ai pensionamenti, la quota dei tagli è stata meno pesante (- 3500 posti), rimangono tutti gli effetti negativi derivanti dall'elevato numero di alunni per classe, dallo smantellamento del modello didattico a tempo prolungato a causa della scomparsa delle ore per lavoro di gruppo e progetti;
- un gran caos **NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO** per la composizione delle cattedre tra le classi prime con il nuovo ordinamento e le altre a vecchio ordinamento, ma con riduzioni di orario, e con le 5° classi ad orario settimanale immutato. Significativo l'esubero che si è prodotto alla luce della maggiore incidenza della riduzione di posti rispetto ai pensionamenti;
- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA**, pur non essendoci stata una riduzione di posti, rimangono sempre le liste d'attesa;
- il taglio sul **PERSONALE EDUCATIVO** mette a rischio la sopravvivenza e la funzionalità di molte istituzioni educative;
- sul **PERSONALE ATA** (**vedi scheda 3.9**) la violenza dei tagli mette a rischio la regolare erogazione del servizio pubblico, perché non si garantisce nemmeno la presenza di almeno un collaboratore per plesso, né la sicurezza nei laboratori a causa dei tagli sugli assistenti tecnici e non si tiene conto della presenza di alunni con disabilità.

Con la riduzione degli organici, inoltre, **si mandano a casa i più giovani**, gli attuali precari, che da molti anni contribuiscono con la loro professionalità alla formazione degli alunni. Con la **totale scomparsa della compresenza**, si devitalizzano i segmenti più dinamici e qualificati del sistema, quale la scuola primaria, il tempo pieno ed il tempo prolungato della scuola media, **si cancellano quelle poche opportunità di flessibilità didattica e organizzativa** che erano rimaste. I tempi della scuola vengono compressi a tutti i livelli.

Tutto ciò renderà difficilmente praticabile un intervento di qualità nei diversi ordini di scuola, in particolare per quanto riguarda i problemi nella relazione didattica, recupero dei ragazzi in difficoltà e integrazione degli alunni stranieri.

A causa dei tagli sul personale ATA nelle scuole si rischia la chiusura dei laboratori per mancanza di garanzia sul versante della sicurezza (**vedi scheda 3.10**) e la riduzione del servizio in numerosi plessi.

Le nostre indicazioni

Contro l' enorme taglio degli organici tutte le scuole, ed in particolare i Collegi dei docenti e i Consigli d'Istituto, a partire dalle prime riunioni di avvio dell'anno scolastico, dovrebbero **manifestare** con forza la propria **indignazione e la protesta**, coinvolgendo i genitori, gli studenti, le forze politiche, gli EE.LL. e la cittadinanza tutta.

I supplenti vanno nominati sin dal primo giorno di assenza del personale, vista la oggettiva impossibilità di provvedere alla sostituzione con personale interno, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni e, dunque, il diritto allo studio.

Vanno nominati i supplenti anche per **garantire tutte le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica** (**vedi scheda 3.3**), come recentemente ribadito anche dal Consiglio di Stato.

A fronte della drammaticità dei tagli ATA fatti a pioggia, vanno rivendicati, in organico di fatto:

- la presenza di **almeno un collaboratore scolastico per plesso**, per garantire la sicurezza e la vigilanza;
- una **dotazione aggiuntiva** in caso di concentrazione nella scuola di personale inadatto al servizio;
- la necessaria presenza degli **assistenti tecnici** nei laboratori per la sicurezza degli alunni.

PER SAPERNE DI PIÙ:

www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/organici_docenti_2010_2011_publicata_la_circolare_ministeriale;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/giugno/organici_personale_ata_confermati_15_167_tagli_al_1_settembre_2010;

www.flcgil.it/notizie/news/2009/ottobre/ora_alternativa_all_insegnamento_della_religione_cattolica.

3.2 IL PRECARIATO

I contenuti

I tagli agli organici previsti dalla Legge 133/08 hanno determinato, nell'a.s. 2009/10 la perdita del lavoro e dello stipendio per oltre 25.000 lavoratrici e lavoratori precari tra docenti e ATA e di circa ulteriori 20.000 licenziamenti nel 2010/11. Il piano triennale di assunzioni in ruolo, previsto dalla legge finanziaria del 2007 (150.000 docenti e 30.000 ata), è stato ancora una volta disatteso e per l'a.s. 2010/11 sono state previste solo **16.500 assunzioni** a fronte di quasi **100.000 posti vacanti**.

A questo si aggiunge un gravissimo ritardo su tutte le questioni ancora aperte rispetto al personale precario: il regolamento delle supplenze del personale ATA è ancora al palo; il nuovo sistema di formazione iniziale (**vedi scheda 4.2**) e reclutamento del personale docente, previsto dalla finanziaria 2008, non ha ancora visto la luce; il concorso per i DSGA non è stato bandito; le graduatorie ad esaurimento dei docenti sono fortemente condizionate da ricorsi e contro ricorsi.

Per cercare di limitare i danni ed il licenziamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari, prodotti dai tagli agli organici (**vedi scheda 3.1**) previsti dalla manovra finanziaria del 2008, lo scorso anno il Miur ha previsto la costituzione delle **“graduatorie prioritarie”** per permettere l'assunzione, anche per le supplenze brevi, delle lavoratrici e lavoratori precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e provinciali.

Con la stessa norma si prevedeva la possibilità di sottoscrivere accordi bilaterali tra Miur e Regioni per sostenere l'occupazione e valorizzare l'offerta formativa regionale.

Senza un riferimento concordato e unitario solo alcune Regioni hanno sottoscritto con il Miur gli accordi bilaterali che oltre ad essere tutti diversi, generalmente, hanno prodotto risultati deludenti, anche perché sono state attuate con grave ritardo, rivelandosi complicate ed inique.

La norma inserita nel decreto “mille proroghe”, è **stata riproposta** e saranno costituite graduatorie prioritarie anche per il 2010/11. Vedremo se e quante Regioni nell'anno scolastico appena iniziato sottoscriveranno gli accordi (**vedi scheda 4.4**).

Le conseguenze

La situazione del personale precario della scuola nel 2010/11 sarà ancora più drammatica di quella degli anni precedenti.

A fronte dei tagli operati, circa 20.000 lavoratori quest'anno non avranno la possibilità di un contratto annuale (in aggiunta ai 25.000 che non l'hanno avuto lo scorso anno) con le immaginabili conseguenze per sé e per la propria famiglia: nessuno stipendio e, solo per alcuni, l'indennità di disoccupazione per 8 mesi e nessuna certezza sul futuro.

Ma la loro **“scomparsa” dal mondo del lavoro scolastico** peserà come un macigno anche sulla quantità e qualità dell'offerta educativa pubblica, che subirà una pesante riduzione - anche per via della riduzione oraria e del modello organizzativo sia della scuola del primo ciclo (**vedi schede 1.2, 1.3**), che della scuola secondaria di secondo grado (**vedi schede 2.2, 2.3, 2.4**), mentre la scuola pubblica del nostro paese avrebbe bisogno esattamente del contrario.

Gli ulteriori, futuri tagli previsti per l'a.s. 2011/12 potrebbero essere compensati dai futuri pensionamenti per i docenti (nel 2011/12 si potrebbero liberare circa 10.000 posti che potrebbero in parte compensare quelli in meno di questi ultimi due anni) ma la stessa cosa sicuramente non avverrà per il personale ATA: per ogni anno del triennio saranno circa 7.000 i lavoratori che non troveranno alcuna ricollocazione, per un totale di oltre 20.000 posti.

Le nostre indicazioni

La nostra posizione è stata chiara fin dall'emanazione della legge 133/08. Siamo stati gli unici a segnalare, da subito, appena pubblicato il decreto legge, che, oltre allo smantellamento della scuola pubblica, quel provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Tremonti, avrebbe determinato il licenziamento in tronco di migliaia di lavoratori precari.

Il Governo ha provato più volte a cercare di nascondere questa gravissima situazione, ma i fatti sono davanti agli occhi di tutti. Si è provato a correre ai ripari, ma con risposte parziali, spesso contraddittorie, che hanno aggiunto altri problemi ad una vicenda già complicata. La vera soluzione era ed è **ripristinare un numero di posti corrispondenti ai supplenti lasciati a casa** per garantire il lavoro e la qualità della scuola, avendo come obiettivo **la stabilizzazione** di tutti i lavoratori precari.

Sull'utilizzo delle "graduatorie prioritarie" per progetti regionali come FLC abbiamo richiesto un **incontro urgente** con MIUR e Regioni per monitorare l'efficacia e l'efficienza degli accordi bilaterali finora sottoscritti e per definire un accordo quadro che sia di riferimento per tutti gli accordi regionali che verranno stipulati per l'a.s.2010/11.

Continueremo ad essere in campo anche per l'a.s. 2010/11 e, come già sta accadendo in molti territori, **la mobilitazione** in particolare su questa rilevante tematica, non si fermerà, a sostegno della nostra piattaforma sul precariato, contro le proposte di questo Governo e la sua politica di tagli.

In particolare saremo impegnati nella prosecuzione delle vertenze (**vedi Appendice2**) per il riconoscimento della carriera al personale precario e sulla durata fino al 31 agosto dei contratti ATA conferiti dai Dirigenti scolastici.

Come segnale forte di solidarietà con il personale precario, la FLC Cgil ha avviato una campagna capillare per invitare **il personale a tempo indeterminato a non accettare ore eccedenti l'orario di cattedra.**

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/agosto/precari_scuola_pubblicata_la_circolare_per_le_supplenze_annuali_per_il_2010_11_dichiarazione_del_titolo_di_sostegno_entro_il_10_agosto_2010;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/agosto/immissioni_in_ruolo_docenti_e_ata_incontro_al_ministero_sulla_ripartizione_del_contingente;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/agosto/graduatorie_prioritarie_2010_11_pubblicato_il_decreto_le_domande_dal_15_al_30_settembre_2010.

3.3 L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITA' ALTERNATIVE

I contenuti

I tagli, le riduzioni di organico, l'erosione della compresenza e delle ore a disposizione, stanno determinando una situazione in cui **sempre più spesso le attività alternative all'IRC non vengono garantite**. Accade anche che per i "non avvalentesi" si ricorra a soluzioni di fortuna quali inserimenti estemporanei in altre classi o a una mera custodia all'interno degli edifici scolastici. In base alla giurisprudenza ed alle disposizioni in materia, **tutto ciò è del tutto illegittimo**.

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato deve assicurare l'insegnamento della religione cattolica mentre, è garantito a ciascuno, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (art. 9, punto 2, del medesimo Accordo).

Gli **alunni non avvalentesi** dell'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di scegliere tra la non frequenza, le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.

Il diritto di scelta è stato ribadito dal MIUR nella nota 14991 del 6 ottobre 2009 e dal Decreto della Direzione Generale dell'USR Friuli Venezia Giulia del 15 ottobre 2009.

La scelta dovrebbe essere espressa all'atto delle iscrizioni.

A questo proposito, c'è da segnalare quanto avvenuto in occasione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo per l'anno scolastico in corso. Nel "*Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC*", allegato alla circolare n.4/10, le scelte prospettate erano solo due. L'incongruenza è stata corretta con la nota 1562 del 2 marzo 2010, dove si conferma che le opzioni possibili sono invece 3 e si indica "*entro l'avvio delle attività didattiche*" il termine entro il quale gli interessati dovranno esprimersi.

Per quanto riguarda la valutazione, **rimane aperta l'incongruenza** tra la **CM 316 del 28/10/87** che sul diritto e doveri dei docenti di Insegnamento di religione Cattolica e di Attività alternative, **recita**: "*... essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale.... Gli stessi diritti e doveri spettano ai Docenti dell'Attività Didattica Alternativa*" e il **Regolamento sulla valutazione, DPR 122/09** (vedi schede 1.4, 2.5) che all'art 2, punto 5, **prevede** che i docenti incaricati delle attività alternative all'IRC "*forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno*".

La FLC, anche per questa manifesta discriminazione, ha impugnato il DPR 122/09 davanti al TAR del Lazio.

L'Ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio 2010 su Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato nella secondaria di secondo grado mantiene un **profilo discriminatorio** sia perché prevede che l'insegnante di attività alternative, a differenza di quello di religione cattolica, non parteciperà allo scrutinio di ammissione, sia perché conferma la norma generale circa la valutazione ai fini del credito.

Il Consiglio di Stato, con la Decisione 2749/10, intervenendo sull'attribuzione di un **credito formativo** agli studenti avvalentesi dell'IRC nega però l'esistenza di discriminazioni. La sentenza ribadisce, inoltre, che l'insegnamento della religione cattolica **non dà luogo a voti** e rimarca che è un preciso **dovere** dello Stato offrire l'opportunità delle attività alternative.

Le conseguenze

Se il diritto a non avvalersi dell'IRC e ad usufruire di attività alternative venisse sacrificato alle ragioni del risparmio e dei tagli sulla scuola, si produrrebbe un grave vulnus ai principi di democrazia e di laicità. Tanto più

grave perché inutile e gratuito, dato che la normativa vigente consente di difendere efficacemente tale diritto.

Le nostre indicazioni

Le attività alternative sono un diritto troppo spesso e troppo disinvoltamente calpestato.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato studenti e famiglie possono **rivendicare con maggior forza la loro istituzione.**

Va **denunciato e neutralizzato** ogni tentativo di svuotare le attività alternative all'IRC.

La norma vigente indica chiaramente che ogni istituto scolastico:

- deve **garantire le attività alternative** attraverso un preciso piano organizzativo e didattico elaborato dal collegio docenti;
- all'atto delle iscrizioni deve **raccogliere la scelta** di avvalersi o meno dell'IRC che spetta ai genitori degli alunni o agli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;
- deve **garantire ai "non avvalentesi"** di esprimere la propria opzione tra le seguenti:
 - a) studio individuale libero;
 - b) studio individuale assistito;
 - c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;
 - d) attività didattiche e formative.

Nelle scuola dell'infanzia e del primo ciclo **le opzioni** espresse **utilizzando il modulo allegato alla circolare 4/10 non sono valide**, quindi **tutti i genitori dovranno scegliere di nuovo**, utilizzando moduli corretti.

Bisogna provvedere ad una **informazione** capillare in modo che genitori e studenti possano esprimere in libertà e consapevolezza le proprie scelte.

Inoltre, le scuole potranno autonomamente decidere la **partecipazione ai Consigli di classe dei Docenti di attività Alternative**, anche consentendo loro di votare e di trasformare in giudizio da mettere a verbale il voto che dovesse risultare decisivo per la promozione o la bocciatura degli alunni che svolgono tali attività.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/content/download/69709/451802/version/1/file/Circolare+Ministeriale+316+del+28+ottobre+1987+-+Attivit%C3%A0+alternative+insegnamento+religione+cattolica.pdf;

www.flcgil.it/content/download/70350/455747/version/1/file/Decreto+Direzione+Generale+-+USR+Friuli+-+Insegnamento+religione+cattolica+-+15+ottobre+2009.pdf;

www.flcgil.it/content/download/69283/448816/version/1/file/Nota+14991+del+6+ottobre+2009+-+Supplemente+temporanee+fino+a+15+giorni.pdf;

www.flcgil.it/index.php/layout/set/print/content/download/72644/471884/version/1/file/Decisione+Consiglio+di+Stato+n.+2749+del+7+maggio+2010+-+Credito+formativo+insegnamento+religione+cattolica.pdf.

3.4 L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

I contenuti

La legislazione italiana sull'integrazione è tra le più avanzate in Europa.

Le *“Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”* sono il documento generale cui far riferimento. In esso:

- si offre una panoramica sui principi generali individuabili tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello internazionale;
- si presenta l'orientamento attuale nella concezione di disabilità raccolta dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 18/09;
- si illustra l'ICF (cioè la Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);
- si entra nelle pratiche scolastiche individuando problematiche e proposte di intervento concernenti vari aspetti e soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione.

La Corte Costituzionale, il 22 febbraio 2010, dopo molti ricorsi, promossi e sostenuti anche dalla FLC, ha pronunciato una importante sentenza che **esclude la possibilità di stabilire un tetto nazionale di posti per il sostegno**, ripristinando così norme più favorevoli per l'integrazione degli alunni disabili. La sentenza ha effetti positivi anche sulla disponibilità di posti di sostegno per incarichi annuali.

Il DPR 81/09 (Regolamento sulla rete scolastica) ripristina il **limite massimo di venti alunni** nelle classi che accolgono alunni con disabilità. Tale limite ha subito qualche tentativo di annullamento in occasione della definizione della manovra economica, ma le numerose vibranti proteste – da quelle della FLC a quelle dell'opposizione e delle associazioni del settore - hanno sventato tale tentativo: **il limite permane**.

In generale, moltissime sono le sentenze che, accogliendo ricorsi di genitori di alunni disabili, impongono all'amministrazione scolastica di garantire attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni.

Le conseguenze

Mentre sul piano normativo la situazione continua ad essere abbastanza favorevole, nella realtà attuale della scuola italiana, con i tagli agli organici (**vedi scheda 3.1**) e le riduzioni orarie e disciplinari, i diritti dei soggetti con disabilità rischiano di non essere effettivamente e compiutamente garantiti.

In particolare sui bambini e ragazzi più fragili si scaricano gli effetti dei tagli complessivi alla scuola pubblica.

Disagi rilevanti derivano dai tagli al personale ATA (**vedi scheda 3.9**), insufficiente a garantire l'assistenza e la cura necessaria agli alunni in difficoltà.

In molti casi, la tendenza generale ad aumentare il numero di alunni per classe, fa sì che, nonostante la norma, classi che accolgono alunni con disabilità infrangano il limite dei 20 alunni. La riduzione di ogni tipo di risorsa destinata alle scuole rende, inoltre, sempre più difficile predisporre le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

Le nostre indicazioni

La qualità dell' integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni è la principale cartina al tornasole della capacità della scuola di corrispondere alle finalità che la Costituzione le affida.

Sosterremo l'impegno delle scuole, dei docenti, dei genitori, delle associazioni del settore.

Ogni violazione della norma va denunciata e alla denuncia dovrà far seguito il ripristino dei diritti.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) vanno sollecitati a garantire che:

- in ogni territorio si proceda ad un **attento monitoraggio** della dimensione delle classi con la presenza di uno o più alunni disabili;
- si **rispetti il limite dei 20 alunni** per classe;

- si assegnino i **docenti e le ore di sostegno necessarie** a ciascun alunno con disabilità;
- si autorizzino tutti i **posti in deroga** necessari a garantire agli alunni disabili in condizioni di particolare gravità il diritto fondamentale all'istruzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/content/download/74310/482143/file/Linee+guida+per+integrazione+scolastica+-+alunni+con+disabilit%C3%A0.pdf;

www.flcgil.it/content/download/71708/464999/version/1/file/Sentenza+Corte+Costituzionale+80+del+22+febbraio+2010+-+Insegnanti+di+sostegno+in+deroga.pdf.

3.5 GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

I contenuti

Le politiche in tema di immigrazione dell'attuale maggioranza di Governo consistono sostanzialmente in un mix di misure autoritarie e discriminatorie e di battage mediatico intorno ad una presunta "emergenza sicurezza" causata dai flussi migratori.

Con la C.M. 2/10, "*Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*", è stato introdotto il **tetto del 30%** alla presenza di alunni immigrati nelle classi.

La FLC la ritiene **illegittima e incostituzionale** e pertanto l'ha impugnata davanti al TAR del Lazio.

In ogni caso va sottolineato che:

- la Circolare riferisce il **tetto del 30% agli alunni stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana** e la stessa Ministra Gelmini ha più volte dichiarato che non riguarda i nati in Italia;
- il limite entra **in vigore in modo graduale** (quest'anno riguarda solo le classi prime);
- il limite del 30% **può essere innalzato**.

Le presenze degli alunni con cittadinanza non italiana e i loro esiti scolastici erano stati in passato oggetto di accurate indagini e relative pubblicazioni a cura del MIUR, ma le ultime si riferiscono all'a.s. 2007/08. Non sono più disponibili dati MIUR dettagliati e aggiornati.

Le conseguenze

La scuola in questi anni è stata un interessante laboratorio di convivenza interculturale.

Il documento "*La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*" redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, pubblicato nel 2007, ben rappresenta la ricchezza dell'esperienza maturata.

Oggi, però, in base ad una presunta preoccupazione securitaria, si individua l'immigrato come una minaccia, si criminalizza una condizione materiale introducendo il reato di clandestinità, si autorizzano e si legittimano pratiche e comportamenti discriminatori.

C'è il rischio che la scuola sia investita da questa deriva, che formulazioni ambigue delle norme vengano interpretate restrittivamente o in chiave discriminatoria, che si considerino obbligatori pratiche e comportamenti che non lo sono affatto, che si incrinino o addirittura si neghi il diritto all'istruzione dei soggetti con cittadinanza non italiana.

Le nostre indicazioni

Il nostro impegno è teso a **difendere** puntigliosamente il **diritto** all'istruzione e a **contrastare** con forza e determinazione **ogni azione anche solo lontanamente discriminatoria** e venata da impulsi razzisti.

Come ben documentato dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, secondo la normativa vigente:

- l'iscrizione scolastica dei minori stranieri e le prestazioni complementari al diritto di istruzione devono avvenire a **parità di condizioni con i minori italiani**, dalla scuola dell'infanzia e fino al completamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- nell'ambito del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione **non deve essere richiesto** ai minori stranieri e ai loro genitori **il permesso di soggiorno e non deve essere fatta**, neppure indirettamente, **alcuna segnalazione** all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.

Per quanto riguarda il tetto del 30 %, occorrerà **fornire un'informazione mirata e puntuale** ai genitori degli alunni stranieri, sulle modalità della sua applicazione e per concordare l'eventuale distribuzione su altre scuole degli alunni che risultassero in soprannumero.

E' importante ricordare anche che la circolare sulle iscrizioni (n.4/10) prevede espressamente che:

- per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le **medesime procedure di iscrizione** seguite per gli alunni italiani;

- **i minori titolari dello status di rifugiato** o dello *status* di protezione sussidiaria **hanno accesso**, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani;
- nei casi in cui la domanda di iscrizione non possa trovare accoglimento, **il dirigente dell'istituto statale** destinatario della domanda di iscrizione **curerà** sollecitamente **l'individuazione degli alunni** per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d'intesa con la famiglia.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/content/download/70968/459771/file/La+via+italiana+per+la+scuola+interculturale+e+l%5C%27integrazione+degli+alunni+stranieri+-+ottobre+2007.pdf;

www.cgil.it/Archivio/Immigrazione/documenti/ASGI Istruzione Minori Migranti.pdf;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/gennaio/tetto_agli_alunni_stranieri_in_classe_altro_che_integrazione;

www.flcgil.it/content/download/70892/459186/version/1/file/Circolare+Ministeriale+2+dell%5C%278+gennaio+2010+-+Integrazione+alunni+con+cittadinanza+non+italiana.pdf;

www.flcgil.it/content/download/70959/459703/version/1/file/Circolare+Ministeriale+4+del+15+gennaio+2010+-+Iscrizioni+a.s.+2010-2011.pdf.

3.6 I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI E I CORSI SERALI

I contenuti

Per l'a. s. 2010/11 nulla cambia: Centri Territoriali Permanenti (CTP) e corsi serali **continuano a funzionare** secondo la normativa vigente.

Il Regolamento che avrebbe dovuto sancire l'istituzione dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) (**vedi scheda 4.3**), infatti, non ha completato il suo iter.

La C.M. n. 37/10 ha congelato l'organico dei CTP.

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art.1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, **le dotazioni organiche** dei Centri Territoriali Permanenti **rimangono confermate** nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'a.s. 2009/10.

Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità.

Tuttavia non sono mancati i tentativi di erodere gli organici dei CTP, per utilizzarli diversamente. Solo grazie al tempestivo intervento della FLC si è riusciti in molti casi a far rientrare questi tentativi.

In mancanza di precise disposizioni, gli organici dei **corsi serali** invece non sono stati salvaguardati e sono finiti **nel marasma della scuola secondaria di secondo grado**, investita dai tagli previsti dalle modifiche ordinamentali (**vedi schede 2.2, 2.3, 2.4**) e hanno subito riduzioni anche consistenti.

Le conseguenze

Il ritardo nella istituzione dei CPIA e il conseguente rinvio della loro attuazione non è una buona cosa. Anzi. CTP e corsi serali rischiano di ritrovarsi a vivacchiare in una sorta di limbo, indeboliti dalla situazione di incertezza, dai tagli e dalle diminuzioni di organico. Il rischio di uno sgretolamento di questa realtà è serio e causa pregiudizio per l'avvio dei CPIA.

Le nostre indicazioni

La FLC considera necessario **giungere al più presto** ad una istituzione scolastica specificamente dedicata alla istruzione degli adulti ed è impegnata a tutti i livelli a favore della **istituzione dei CPIA** nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

E' di cruciale importanza che ogni Regione, in occasione della definizione del dimensionamento scolastico per l'a.s. 2011/12, individui chiaramente il numero dei CPIA che dovranno insistere sul suo territorio.

Contemporaneamente, occorre lavorare per **documentare, mettere a confronto ed implementare** le esperienze e le buone pratiche in corso.

Non mancano le realtà nelle quali già **si lavora in rete**, si opera in sinergia tra CTP e corsi serali, si mettono a punto strumenti e modalità utili al fine dell'**accertamento delle competenze**, si sperimenta e si riflette sulla **didattica breve**, si attuano convenzioni tra istituti ed enti diversi, si dà vita a forme significative di partecipazione. Si tratta di riconoscere queste realtà, di valorizzarle, di lavorare – o meglio di continuare a lavorare - nella direzione di **“fare sistema”** intorno a quello che è l'apprendimento permanente.

L'a.s. 2010/11 potrà essere utilizzato anche per rendere manifesta la funzione di alcune attività tradizionalmente svolte nei CTP che nella bozza di Regolamento risultano invece fortemente penalizzate. In primis **l'insegnamento dell'italiano L2** rivolto agli immigrati.

A questo proposito si può far riferimento all'Accordo tra Ministero dell'Interno e MIUR sancito dal Decreto del 4 giugno 2010, che riconosce e valorizza il ruolo dei CPIA nell'insegnamento della lingua italiana agli immigrati in funzione del conseguimento del permesso di soggiorno.

Allo stesso modo vanno difesi **i corsi modulari di alfabetizzazione funzionale** che rappresentano un'opportunità concreta di acquisizione di strumenti per l'esercizio della cittadinanza attiva pur non configurandosi come percorsi finalizzati ad un titolo di studio.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/content/download/74281/481939/file/Decreto+Interministeriale+del+4+giugno+2010+--+Modalit%C3%A0+di+svolgimento+test+lingua+italiana.pdf

3.7 L'AUTONOMIA SCOLASTICA

I contenuti

I **decreti legislativi**, attuativi della legge 133/08, **non sono intervenuti** direttamente **sull'autonomia scolastica**, lasciando inalterati i suoi fondamenti normativi.

E' stato però forte il tentativo del Governo, soprattutto nel percorso di predisposizione dei decreti sugli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado, (**vedi schede 2.2, 2.3, 2.4**) di dettare norme invasive e limitative dell'autonomia didattica e organizzativa delle scuole.

L'esito finale ha **riconosciuto all'autonomia** delle scuole la **possibilità di adottare modalità di gestione dei processi di organizzazione** - i dipartimenti e comitati tecnici o tecnico scientifici non sono obbligatori - ed ha ridotto l'impatto potenzialmente invasivo delle bozze iniziali.

Effetti negativi sull'autonomia scolastica sono stati invece prodotti dagli interventi del MIUR sulle risorse finanziarie e, se non ci sarà una sostanziale inversione nelle scelte del Governo, la situazione di difficoltà dell'anno scolastico trascorso si ripeterà anche nell'anno scolastico appena iniziato.

La nota ministeriale del dicembre 2009 sulla predisposizione del programma annuale 2010 ha rappresentato infatti un tentativo, non riuscito fino in fondo, di azzerare i finanziamenti alle scuole e di porre a carico dell'utenza i costi del servizio scolastico.

La riduzione dei finanziamenti per i servizi ATA forniti da soggetti esterni e per le supplenze, sommata ai tagli degli organici, ha determinato **gravi problemi di funzionalità** delle scuole con ricadute pesanti sulla quantità e sulla qualità dei servizi e perfino sui livelli **di sicurezza (vedi scheda 3.10)** nello svolgimento delle attività didattiche.

Il richiamo all'autonomia scolastica ed alla responsabilità dei suoi organi di Governo - i dirigenti scolastici per primi - è stato utilizzato dalla Ministra, più volte, per dare alle scuole la colpa dei danni prodotti dai tagli delle risorse professionali ed economiche.

Ogni riduzione del finanziamento statale alle scuole per il funzionamento ha un forte impatto sulle dotazioni strumentali e didattiche ed anche sul funzionamento amministrativo, per i mancati rinnovi tecnologici e per la riduzione dei livelli di manutenzione.

La volontà annunciata dal MIUR di trasferire al MEF la gestione dei fondi contrattuali (cedolino unico per il salario accessorio del personale), senza risolvere alcuno dei problemi delle scuole, peggiorerà ancora di più la loro situazione finanziaria.

Per incrementare la liquidità della finanza dello Stato verrà infatti ulteriormente ridotta quella delle scuole e la loro disponibilità di cassa.

Le conseguenze

Attraverso il peggioramento della situazione finanziaria della scuola ed i tagli pesanti di organico e di tempo scuola si incide sulla sua autonomia e la si spinge a **ricercare forme di autofinanziamento** che si riducono sostanzialmente alla **richiesta di soldi alle famiglie**.

Va segnalato come il MIUR e le Direzioni Regionali siano intervenute in più occasioni sui rapporti fra i diversi soggetti (dirigenti scolastici, docenti ed ATA, organi collegiali, studenti e famiglie) per imporre un modello autoritario, funzionale agli obiettivi del Governo.

Alle critiche ed alle proteste degli organi collegiali (**vedi scheda 3.8**), dell'utenza e dei lavoratori sulla riduzione del servizio scolastico, la risposta del Governo e dell'Amministrazione è stata il richiamo a non "denigrare" l'amministrazione e la minaccia di sanzioni disciplinari a dirigenti scolastici e lavoratori.

Si apre infine una nuova questione, che seguiremo con grande attenzione: la conclusione del percorso di applicazione del Titolo V della Costituzione e l'attuazione del "federalismo scolastico" all'interno della legge 42/09 (**vedi scheda 4.4**), che vede le istituzioni scolastiche autonome e le loro rappresentanze come fondamentale strumento per garantire l'unitarietà e la qualità del sistema di istruzione.

Le nostre indicazioni

L'autonomia scolastica va **difesa e valorizzata** e, insieme ad essa, vanno salvaguardate le funzioni che la legge le attribuisce come strumento per l'innalzamento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento e per il miglioramento dei servizi della scuola.

Il MIUR ha richiamato spesso l'autonomia delle scuole, ma solo strumentalmente, per affermare l'obbligo

delle scuole a funzionare comunque e per tentare di riversare su di esse tutte le responsabilità delle scelte fatte invece dal Governo.

Le scuole, nello sforzo di garantire il servizio educativo di istruzione e formazione in condizioni di grande difficoltà, devono **rivendicare e praticare gli spazi dell'autonomia** e contrastare le scelte che incidono negativamente sulla qualità dei servizi resi. **Gli organi di gestione** delle scuole e **i dirigenti scolastici** per primi debbono **esercitare e difendere le prerogative** che la legge riserva all'autonomia.

E' di tutta evidenza, infatti, che il modello di gestione del sistema scolastico, adottato dal MIUR, e il suo obiettivo di **smantellamento della scuola pubblica non hanno bisogno dell'autonomia scolastica**, anzi essa è di ostacolo.

Per questo difendere e sostenere l'autonomia delle scuole significa difendere la scuola pubblica e il suo ruolo.

La costituzione di una **rappresentanza delle scuole autonome** sul territorio e a livello nazionale, previsto dall'Accordo Stato-Regioni, è un obiettivo che va raggiunto e che può rappresentare uno strumento decisivo per responsabilizzare e sviluppare l'autonomia scolastica, e per "far pesare" le istituzioni scolastiche nelle scelte che vengono fatte, a livello nazionale e territoriale, sulla scuola e sull'istruzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul cedolino unico per il salario accessorio del personale della scuola:

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/da_gennaio_2011_il_cedolino_unico_per_il_salario_accessorio_del_personale_della_scuola.

Sulla attuazione del federalismo scolastico:

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/titolo_v_e_federalismo_scolastico_cgil_e_flc_chiedono_un_confronto_urgente_con_conferenza_delle_regioni_e_miur.

3.8 GLI ORGANI COLLEGIALI

I contenuti

Sono tuttora sostanzialmente confermate le norme contenute nel Testo Unico (decreto legislativo 297/94) relativamente alle competenze degli organi collegiali, seppur parzialmente modificate dagli interventi legislativi degli ultimi 10 anni, anche a seguito dell'autonomia scolastica, e, quindi, **non sono mutati** il ruolo e le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo attribuiti agli attuali OO.CC..

In particolare, nonostante i cambiamenti, il **carattere collegiale della programmazione didattica e della valutazione** (vedi schede 1.4, 2.5) delle attività e degli alunni è confermato e al consiglio di istituto continuano ad essere attribuiti compiti di programmazione e di controllo amministrativo e finanziario.

L'intenzione del Governo di ricondurre la valutazione degli apprendimenti prevalentemente a soggetti esterni non è stata fino ad oggi compiutamente realizzata, ma il tema della valutazione resta una questione aperta sulla quale il MIUR interviene in maniera sempre più invasiva attraverso provvedimenti amministrativi.

Anche **la valutazione dei docenti**, nonostante le proposte di legge e le intenzioni dichiarate, resta ancora regolata da norme che prevedono il coinvolgimento decisivo dei docenti nella conferma nel ruolo e tutto l'impianto del decreto legislativo 165/09 **resta inefficace**, in attesa del DPCM che deve essere emanato.

Restano, invece, ancora **incerte le prospettive di riforma degli organi collegiali**, in un quadro generale segnato da contraddizioni (neo centralismo e federalismo scolastico) e dalle intenzioni autoritarie del Governo (decreto legislativo 165/09 e suoi ulteriori decreti).

Le proposte di riforma in discussione continuano ad essere caratterizzate da una notevole distanza dalla scuola reale e ancor di più dalla funzione per essa delineata dalla Costituzione della Repubblica.

Tutte le ipotesi in campo, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di destrutturare la scuola pubblica, riducono l'autonomia delle scuole, trasformano le istituzioni scolastiche in soggetti privi della caratterizzazione pubblica (fondazioni) e intervengono sugli organi collegiali della scuola in modo strumentale.

Le conseguenze

Il mantenimento delle prerogative degli organi collegiali (consigli di istituto, collegi dei docenti, comitato di valutazione e consigli di classe) ha fatto sì che le innovazioni relative alla valutazione degli apprendimenti e alla modifica degli ordinamenti dei cicli di istruzione dovessero rispettare il quadro esistente delle competenze.

E' stata così **resa inefficace l'intenzione del Governo di dettare regole irrispettose** sia del principio della responsabilità collegiale dei docenti sugli aspetti fondamentali della progettualità della scuola sia del valore della partecipazione di tutte le componenti alle decisioni che riguardano il funzionamento.

Il mancato adeguamento del quadro normativo relativo agli organi collegiali (costituzione, competenze, funzionamento) se da una parte conserva uno strumento di partecipazione e costituisce una sollecitazione all'esercizio della responsabilità di tutti i soggetti della scuola, dall'altra rappresenta un limite allo sviluppo dell'autonomia scolastica ed al rinnovamento della scuola pubblica.

Le nostre indicazioni

La FLC CGIL continua a ritenere che debba essere **rivisto ed aggiornato il quadro** di riferimento **normativo** relativo agli organi collegiali della scuola, per rivitalizzare uno strumento essenziale per la **gestione partecipata** della scuola pubblica e per **garantire qualità e innovazione dei processi educativi** di istruzione e formazione, adeguando la norma ai principi ed agli obiettivi dell'autonomia attribuita alle scuole.

I CONSIGLI DI ISTITUTO sono una risorsa per la scuola pubblica riuscendo a **rappresentare gli interessi delle famiglie e degli studenti** e sono stati, sui finanziamenti, uno strumento utile di contrasto alle scelte del Governo che colpivano maggiormente il funzionamento della scuola.

I COLLEGI DEI DOCENTI sono i soggetti che si misurano più direttamente con le ricadute delle scelte fatte dal Governo su ordinamenti e organici e costituiscono la **sede per la partecipazione ed il coinvolgimento dei docenti**.

I CONSIGLI DI CLASSE da qualche tempo sono alle prese con le modifiche delle norme sulla valutazione

degli alunni e sono chiamati a **gestire con molta saggezza ed equilibrio** quegli aspetti delle innovazioni che, se attuati seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami.

Nello svolgimento dei loro compiti istituzionali gli **organi collegiali** possono e debbono essere uno **strumento per rafforzare il “patto” con l’utenza**, a difesa del diritto all’istruzione, attraverso la pratica della rendicontazione degli impegni assunti e dei risultati.

La FLC CGIL ritiene che si debba insistere in un impegno comune di tutti i soggetti interessati alla difesa della scuola della Repubblica per **mettere in campo “altre” proposte** che garantiscano **la partecipazione al Governo della scuola autonoma** e siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla Costituzione in materia.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sulle ipotesi di riforma:

www.flcgil.it/notizie/news/2009/marzo/proposta_di_legge_aprea_ne_hanno_parlato_in_un_incontro_la_flc_con_i_partiti_e_le_associazioni.

3.9 IL PIANO DI LAVORO ATA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I contenuti

Il piano dei servizi ATA è uno degli strumenti che attua il Piano dell'Offerta Formativa (POF). Viene predisposto dal Direttore Sga, dopo aver sentito il personale ATA, e viene adottato in via definitiva dal Dirigente Scolastico.

Il piano deve essere coerente con il POF e deve essere comunicato per informazione al sindacato.

Il CCNL ha stabilito questi passaggi (artt. 6, 53 e 63 del CCNL) per rendere coerenti le scelte fatte dal legislatore in modo autonomistico e favorire la condivisione del progetto di istituto della componente "non docente". Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno della FLC che ha scelto di rappresentare e valorizzare l'elemento della professionalità e dell'autonomia scolastica (**vedi scheda 3.7**) attraverso il contratto.

Le conseguenze

Gli ulteriori tagli di 15.167 unità previsti per l'a.s. 2010/11 (**vedi scheda 3.1**) e la riduzione dei finanziamenti aumentano le difficoltà della scuola pubblica a garantire l'offerta formativa, mettono a rischio le conquiste sindacali raggiunte dopo anni di lavoro ed indeboliscono i diritti dei lavoratori e dell'utenza.

Questo stato di cose impedisce, inoltre, ad assistenti ed a collaboratori scolastici di esprimere una sempre più elevata professionalità, nel quadro di un miglioramento organizzativo dei servizi.

I COLLABORATORI SCOLASTICI hanno un ruolo importante nell'innovazione, per quanto riguarda la vivibilità dell'ambiente e la qualità delle relazioni con gli alunni, con i docenti, con i genitori.

Invece in un numero crescente di casi, per effetto dei tagli, ci sono meno collaboratori rispetto al numero delle sedi scolastiche e comunque al di sotto dei bisogni dell'utenza. È il caso ad esempio della concentrazione in alcuni istituti (professionali e tecnici) di alunni con disabilità. Il taglio a pioggia dei collaboratori scolastici non garantisce in taluni istituti neanche l'assistenza di base.

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, figure di collegamento nel supporto alla didattica, sono ridotti ai minimi termini a fronte di un continuo aumento dei carichi di lavoro imposti dall'alto come ad esempio quello legato agli adempimenti amministrativi per le prove Invalsi.

GLI ASSISTENTI TECNICI vengono decimati dalla riduzione delle ore di laboratorio per effetto del cambio degli ordinamenti nella scuola secondaria di secondo grado (**vedi schede 2.2, 2.3, 2.4**). Viene meno così una figura importante nel supporto a studenti e docenti.

Le nostre indicazioni

Particolare attenzione va dedicata ai diritti del personale ATA. In particolare:

- va pretesa la **convocazione della riunione di inizio d'anno** (art. 53 CCNL) per poter conoscere a fondo le attività previste dal POF e il piano di utilizzo dei laboratori deliberato dal collegio;
- la RSU dovrebbe indire **un'assemblea sindacale** per condividere tra le varie componenti (docenti, educatori e ATA) le richieste da portare in sede di contrattazione integrativa sull'organizzazione del lavoro, l'utilizzo del salario accessorio e la formazione. Questo momento serve a chiarire, prima che le cose accadano, la propria indisponibilità a coprire turni di lavoro massacranti: orario spezzato, utilizzazione più sedi, ricorso sistematico al lavoro straordinario;
- è opportuno proporre ai colleghi la **condivisione di un documento** che faccia **l'esatta radiografia** della scuola per rendere trasparente all'utenza, interna ed esterna, l'insostenibilità dei carichi di lavoro e l'impossibilità, in alcuni casi, di assicurare un servizio minimo (sicurezza nei laboratori, vigilanza durante la ricreazione, assistenza agli alunni con disabilità, ecc);
- va coinvolto il rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) (**vedi scheda 3.10**) per mettere a punto insieme un piano di fattibilità entro cui devono stare i comportamenti della dirigenza per quel che riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La **contrattazione** può fare molto per tutelare i diritti dei lavoratori e per garantire la qualità del servizio.

La FLC è impegnata nella difesa dei lavoratori e per la qualità del servizio. Per questo promuove iniziative di carattere sindacale e di carattere legale, alle quali è possibile aderire rivolgendosi alle sedi provinciali (**vedi Appendice2**).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/aprile/organici_ata_a_settembre_si_tolgono_ulteriori_15_167_posti_di_lavoro.

3.10 LA SICUREZZA

I contenuti

Per il legislatore una scuola può essere considerata mediamente *sicura* quando ha un edificio scolastico a norma ed un sistema di prevenzione e di protezione efficace ed efficiente in grado di far fronte alle emergenze, di ridurre e di rimuovere i rischi eventualmente presenti.

Purtroppo questa **condizione standard** è ancora **lungi dall' essere realizzata** nella maggior parte delle scuole italiane. Gran parte delle nostre istituzioni scolastiche non sono sicure e circa 9 milioni di persone, tra alunni e operatori, sono a rischio. In molti casi le **norme sulla sicurezza** sono ampiamente **disattese** e la stessa attività di prevenzione lascia a desiderare.

Ci sono inspiegabili **ritardi** nella definizione di **un'anagrafe completa** dei circa 42 mila edifici scolastici, condizione essenziale per rilevare il fabbisogno, individuare le priorità e stanziare le risorse necessarie.

Il capo della Protezione Civile, all'indomani della tragedia di Rivoli, stimò che per far fronte alla emergenza edilizia scolastica sarebbero serviti circa **13 miliardi di euro**. Dal 1996 ad oggi **le somme erogate** dallo Stato per la sicurezza delle scuole, invece, si attestano complessivamente intorno a **2.991 milioni di euro**, inclusi i **358 milioni di euro** sdoganati solo di recente dal CIPE, ovvero si è speso solo un quarto dell'ammontare del fabbisogno stimato per affrontare e risolvere il problema.

E' assente una vera politica nazionale sull'edilizia e sulla sicurezza nelle scuole ed è preoccupante la scelta dell'esecutivo di rinunciare alla programmazione privilegiando, invece, la via degli stanziamenti *una tantum*. Lo stesso ritardo nell'emanazione del decreto interministeriale sull'applicazione del D.Lgs 81/08 nella scuola è testimone di una scelta politica sbagliata e inadeguata. Si tratta di una vera e propria **emergenza nazionale**, da anni denunciata dalle Organizzazioni sindacali, l'associazionismo, gli studenti, i genitori e il personale, causata da imbarazzanti e ingiustificate arretratezze.

La legge 23/96 prevede che:

- **AI PROPRIETARI** degli edifici scolastici, (i **Comuni** per gli istituti comprensivi e le **Province** per gli istituti di scuola secondaria di II grado), competono **la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici**, nonché le spese per l'arredamento, per le tutte utenze, per l'allestimento del materiale didattico e scientifico, per l'adeguamento dei locali e delle attrezzature;
- **AL DIRIGENTE SCOLASTICO** competono tutti gli adempimenti connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 quali: la **predisposizione del piano di valutazione dei rischi** e delle emergenze, **l'individuazione delle figure** sensibili, del servizio di protezione e prevenzione con la nomina del responsabile del servizio stesso e degli addetti alle emergenze, nel **rispetto dello spirito partecipativo** che **deve vedere coinvolti** il personale attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**). Il Dirigente scolastico deve, inoltre, provvedere all'**informazione e alla formazione** di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del sistema di prevenzione e protezione all'interno della scuola.

Le disposizioni legislative impongono **ALLO STATO E AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** obblighi ben precisi legati appunto alla effettiva realizzazione dei processi di messa a norma degli impianti e degli edifici da parte degli enti locali con lo stanziamento di **apposite risorse** e con il **sostegno finanziario alle scuole** in relazione alle competenze degli obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Le conseguenze

Recentemente l'INAIL ha denunciato che *"l'incremento anche a due cifre di infortuni negli ambienti scolastici e in particolare nei laboratori e nelle palestre"* è un fenomeno in costante crescita.

Portare a compimento una **bonifica delle strutture è un'urgenza** già denunciata dal legislatore in occasione della Legge 23/96 sull'edilizia scolastica.

Interventi ed azioni positive ci sono state sia sulla messa a norma delle strutture che sulle iniziative

della tutela della salute e della sicurezza, però siamo ancora drammaticamente lontani da una bonifica e da un rigoroso rispetto delle norme. Ci troviamo di fronte ad una **sottovalutazione del problema** da parte del Governo e della politica che trova conferma nell'assenza di ulteriori finanziamenti per il prossimo futuro, fatta eccezione per i 415 milioni di euro che residuano del miliardo stanziato dal Governo con la Legge 2/09.

Anche per quanto riguarda gli interventi degli enti locali ci troviamo di fronte ad un preoccupante ritardo. Comuni e province oggi destinano mediamente alla manutenzione straordinaria solo 42.491 euro per edificio e a quella ordinaria solo 11.129 euro per edificio. Decisamente poco rispetto al fabbisogno!

Le nostre indicazioni

Davanti ad un quadro del genere, reso ancor più difficile dai tagli alla scuola e dalle disposizioni sull'aumento del numero degli alunni per classe, la FLC Cgil ritiene più che mai urgente una **radicale inversione di tendenza** della politica governativa. **Rendere la scuola italiana veramente sicura** a cominciare dalla messa a norma degli edifici deve diventare un **imperativo categorico** non più rinviabile.

E' necessario **ri-lanciare** la "**VERTENZA SICUREZZA A SCUOLA**", per sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e la politica con una **piattaforma rivendicativa** su:

- gli interventi sull'edilizia scolastica e **la certezza delle risorse, anche attraverso la deroga al patto di stabilità** dei comuni e degli enti locali in relazione agli investimenti sull'edilizia scolastica;
- la **tutela della sicurezza e della salute nelle istituzioni scolastiche** con adeguati **stanziamenti economici** a sostegno delle scuole;
- **l'individuazione dei soggetti** coinvolti con i loro compiti e le loro responsabilità, a cominciare dal Ministero e dagli enti locali, anche nell'ottica di attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione.

AL GOVERNO chiediamo un **piano pluriennale** di investimenti: **per l'edilizia scolastica**; per la **manutenzione** ordinaria e straordinaria degli immobili; per la realizzazione, con programmi vincolanti, di una **mappatura e monitoraggio** dei rischi interni ed esterni agli edifici scolastici; per la realizzazione di processi **di formazione e informazione ricorrenti** in tema di igiene e sicurezza; **tutta la strumentazione e il supporto** per una concreta applicazione delle norme sulla sicurezza. E' necessario sviluppare una nuova metodologia basata sulla **programmazione superando l'attuale logica dell'emergenza**.

Ma occorre anche **sviluppare azioni positive**, a cominciare dalla necessità di **adeguare costantemente il documento di valutazione dei rischi** all'evoluzione delle situazioni.

Monitoraggio e valutazione delle problematiche devono continuamente costituire il riferimento principale per assumere decisioni e iniziative finalizzate ad assicurare che le attività scolastiche si svolgano in condizioni di sicurezza. **La comunicazione dei problemi, ai lavoratori e alle autorità competenti** (Prefetto, Enti Locali, Servizi preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul territorio), non deve essere considerata come un adempimento burocratico ma va invece **considerata e gestita come una necessità** per cambiare lo stato delle cose e per affermare la responsabilità della comunità scolastica e delle istituzioni preposte alla tutela della salute e della sicurezza.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/novembre/grandi_difficolta_delle_scuole_per_garantire_il_diritto_allo_studio_ed_alla_sicurezza_alcune_considerazioni;

www.rassegna.it/articoli/2009/04/20/45898/edilizia-scolastica-emergenza-da-sempre;

www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=SALS&TAB=0&ID=11134.

Capitolo4

GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN VIA DI EMANAZIONE

4.1 LA REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO

I contenuti

Nonostante una veloce partenza lo scorso anno, il MIUR ha ritenuto, per ragioni di tempo e di opportunità politica, di **non dover dare luogo per l'a.s. 2010/11 alla revisione della classi concorso** con le nuove corrispondenze, in coincidenza con l'applicazione dei nuovi regolamenti.

Il CNPI ha espresso un giudizio pesantemente critico sugli atti fin qui prodotti dall'amministrazione.

Per l'assegnazione degli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento nelle prime classi dell'a.s. 2010/11, il MIUR ha dovuto fare ricorso al meccanismo delle **atipicità** sulle vecchie classi di concorso (assegnazione delle discipline a più classi di concorso "affini"), non avendo pronte le nuove.

Le nuove classi di concorso comporteranno fusioni, soppressioni, nuove istituzioni e nuove attribuzioni.

Le **nuove istituzioni** riguarderanno prevalentemente il **liceo musicale e coreutico** (9 nuove classi).

Stando alle bozze, le **soppressioni** riguarderanno 7 classi di concorso, le **fusioni** 102 classi di concorso, ridotte a 37, soprattutto nell'istruzione artistica e nella tabella C (ITP). Nell'insieme saranno coinvolti circa 40.000 docenti di ruolo, oltre a migliaia di precari.

Le attuali atipicità indicate per quest'anno non è detto che preludano ad una fusione (tecnicamente sono l'operazione esattamente inversa!), anche se non c'è dubbio che alcune "dimenticanze" del MIUR siano state condizionate dai progetti di fusione.

Per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado l'operazione si riduce ad una **modifica delle sole denominazioni**.

Pur trattandosi di una operazione quasi obbligata che di solito avviene all'incirca ogni 10 anni (l'ultima è del 1998) la revisione in corso si distingue per tre motivi:

- è intenzione del MIUR non procedere ad una vera e propria ridefinizione delle tabelle (requisiti a regime, requisiti in corso d'opera, corrispondenza con gli insegnamenti), ma solo ad una indicazione di confluenze dei vecchi titoli, insegnamenti e classi di concorso nelle nuove classi;
- è direttamente collegata alle operazioni di taglio della legge 133/08, che prevedeva espressamente cambiamenti agli ordinamenti (e le classi di concorso sono ordinamenti);
- non ha visto il serrato confronto con le parti sociali, che aveva invece caratterizzato le precedenti modifiche e che è necessario riguardando la consistenza degli organici, delle cattedre e dei posti di lavoro.

Nondimeno in questi mesi abbiamo messo in campo come sindacato, pur nella esiguità dei confronti, tutto il possibile per correggere tutti i casi che ci sembravano più critici. E ciò anche in relazione all'applicazione delle atipicità nelle prime classi.

In alcuni casi gli accorpamenti proposti seguono le denominazioni più che la sostanza delle discipline (è il caso delle nuove classi A03, A09, A14, C16); in altri non si è voluto approfittare dell'occasione per risolvere i problemi di inquadramento (C999, gli ITP ex enti locali), o si è glissato sull'utilizzo futuro del personale di discipline soppresse o molto ridotte (A075, A076, C030, A007), in altri ancora l'arbitrarietà di nuove attribuzioni crea sia soprannumero che buchi (A036, A037, A047, A049, A050, A051).

I testi definitivi ci diranno quanto delle nostre obiezioni è stato colto.

Sul piano della gestione degli organici (**vedi scheda 3.1**), la prima applicazione con la gestione delle atipicità ci dà il primo assaggio delle contraddizioni che si presentano.

Non è ancora chiarito come le nuove classi caleranno sui due pezzi di secondaria di secondo grado, quello modificato e quello che va ad esaurimento.

Inoltre lo scorrimento delle graduatorie produrrà effetti diversi tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, senza contare l'esigenza di istituire nuove tornate di corsi di riconversione per il personale spostato d'autorità.

Le nostre valutazioni

La revisione si configura come **ambigua e fortemente autoreferenziale**.

E' ovvio che la scelta stessa di procedere all'attivazione delle nuove prime senza avere riformato le classi di concorso pone problemi logistici, ma anche di legittimità, sull'attribuzione, soprattutto, di eventuali nuovi insegnamenti. Essa fa parte della fretta con cui il MIUR ha voluto, per ragioni politiche di immagine ed economiche di taglio, dare corso al tutto, pur non avendo completato l'emanazione di tutti gli atti necessari all'avvio dei nuovi ordinamenti (**vedi Appendice1**).

La stessa scelta di non procedere ad una loro completa ridefinizione, come si è fatto tutte le volte precedenti, ma di ridurre la nuova tabella a una tabella di confluenze pone persino un **problema di legittimità** dell'atto. Tanto più che una **ridefinizione completa** sarebbe **necessaria** in quanto siamo ormai ampiamente in presenza di titoli doppi [lauree del vecchio ordinamento e nuove lauree specialistiche/magistrali (3+2)].

La mancanza di confronto non è stata produttiva. E il fatto che il MIUR arrivi ad avviare i nuovi ordinamenti senza aver definito le nuove classi di concorso lo dimostra. Occorreva ragionare meglio sui nuovi insegnamenti, sulle classi di concorso in cui organizzarli, sui titoli a cui riferirli, su come canalizzare il vecchio nel nuovo, così da individuare soluzioni a regime e soluzioni transitorie.

Nulla di ciò è stato fatto: il MIUR naviga a vista! Tutto viene improvvisato giorno per giorno.

Anche l'affermazione ministeriale per cui tutti i vecchi titoli andranno bene per le nuove classi non è vera: prove ne sono le contraddizioni aperte quest'anno dalle atipicità, che pure sono uno strumento meno rigido e che sono state cambiate ben tre volte.

Il MIUR continua a "farla facile" su mobilità, riconversioni, assunzioni e supplenze, ma si porranno nuovi problemi di non facile soluzione, in particolare su due questioni:

- quella di un doppio e contestuale regime nella gestione degli organici e nell'utilizzo del personale, con classi di concorso vecchie e nuove nelle classi via via modificate e in quelle rimanenti a vecchio regime;
- quella di un doppio regime delle procedure di individuazione dei perdenti posto o dei titolari di nomina tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, con quest'ultimo ancorato a vecchie graduatorie di classi di concorso che non esistono più.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2009/dicembre/classi_di_concorso_anche_il_cnpi_chiede_il_rinvio;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/maggio/ulteriori_rettifiche_alle_tabelle_per_l_assegnazione_degli_insegnamenti_delle_nuove_prime_alle_classi_di_concorso.

4.2 LA FORMAZIONE INIZIALE

I contenuti

La legge finanziaria 2008 aveva previsto una delega al Ministro dell'Istruzione ad emanare un regolamento sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale docente, in previsione dello svuotamento delle graduatorie permanenti, trasformate ad esaurimento.

Già da due anni sono stati sospesi i corsi SSIS (lasciando attivi quelli delle Accademie e dei Conservatori e Scienze della Formazione primaria).

La prima **bozza del nuovo regolamento**, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e concernente solo la formazione iniziale, è stata sottoposta ai pareri del CNPI, CNAM E CUN. Su di essa hanno poi espresso i pareri il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari, con numerose condizioni e osservazioni.

Dopo tali pareri, il nuovo testo, che al momento non è noto, dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri in seconda lettura per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto è dato sapere, alcuni elementi caratterizzanti il testo approvato in prima lettura dovrebbero essere confermati anche nel testo definitivo.

In particolare:

- **una laurea magistrale** (5 anni) a ciclo unico, ad accesso programmato per l'abilitazione per la scuola dell'**infanzia e primaria**;
- il conseguimento di **lauree magistrali** (o bienni di II livello) specifiche (dopo la triennale), a numero programmato, per l'abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria seguita da **un anno di tirocinio formativo attivo (TFA)**;
- la **specializzazione per il sostegno** si conseguirebbe con un ulteriore anno, dopo l'abilitazione.

NELLA FASE TRANSITORIA:

- per la scuola secondaria sarà previsto l'accesso direttamente al TFA, a numero programmato, con i vecchi requisiti delle SSIS;
- sarà consentita, con modalità non ancora chiarite, la frequenza ai precari non abilitati e agli ex diplomati negli istituti magistrali che abbiano maturato servizio per almeno 360 giorni.

Per l'**a.a. 2010/11** è stata **riconfermata**, al momento, solo l'**attivazione di Scienze della formazione primaria** nella sua attuale struttura.

Le nostre valutazioni

Il ritardo nell'emanazione del regolamento sui nuovi percorsi di formazione iniziale e **la mancanza** di qualunque **indicazione sul futuro reclutamento** lasciano nella **totale incertezza** sia i futuri aspiranti insegnanti che gli abilitati già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, sul cui destino regna un preoccupante silenzio, regolamentare e legislativo.

Sulla base dei pareri espressi il nuovo testo dovrebbe accogliere anche alcune delle richieste che abbiamo presentato, come FLC CGIL, sia in occasione dell'incontro al Miur del 6 aprile 2009 che nelle audizioni parlamentari della primavera scorsa.

Permangono però le nostre perplessità rispetto alla **durata eccessiva dei percorsi** rispetto a quelli di altri paesi europei, alla presenza di **tre modelli troppo rigidi e differenziati** che mal si conciliano con l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni (**vedi scheda 2.1**).

A nostro parere, inoltre, **non è possibile affrontare le questioni della formazione iniziale senza indicare le relative procedure di reclutamento**.

Riteniamo indispensabile che, nell'emanazione definitiva del regolamento, sia anche stabilito con chiarezza il sistema di reclutamento garantendo:

- procedure di reclutamento rigorose, senza nessuna discrezionalità;

- il rapido esaurimento delle attuali graduatorie, attraverso un'adeguata ripartizione delle quote di assunzioni tra le varie procedure;
- una programmazione degli accessi che sia realmente basata sulle effettive esigenze delle scuole, evitando il riprodursi di fenomeni di precarizzazione;
- un piano pluriennale degli accessi e quindi un allungamento, definito nel tempo, della fase transitoria, in modo da dare risposta a tutte le legittime aspettative del personale precario privo di abilitazione, che in questi anni ha garantito il funzionamento delle scuole.

PER SAPERNE DI PIÙ

[www.flcgil.it/content/download/71981/467059/;](http://www.flcgil.it/content/download/71981/467059/)

[www.flcgil.it/content/download/73650/477771/.](http://www.flcgil.it/content/download/73650/477771/)

4.3 I CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)

I contenuti

L'istituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) sancirà il superamento dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi serali (**vedi scheda 3.6**).

Tale istituzione è prevista nella bozza del Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione degli adulti.

Il Regolamento non ha ancora completato il suo iter, diversamente da quanto si ipotizzava fino allo scorso mese di maggio.

Quello dei CPIA è un percorso accidentato, controverso, caratterizzato da una serie di stop and go. Si pensi ad esempio che, sul territorio nazionale, una cinquantina di CPIA hanno già avuto da tempo assegnato il relativo codice meccanografico, ma, ad oggi, si tratta di realtà virtuali.

La versione iniziale della bozza di Regolamento conteneva consistenti elementi non condivisibili dalla FLC.

Su alcuni di essi anche il CNPI, la Conferenza Unificata Stato Regioni, il Consiglio di Stato hanno espresso pareri critici e/o proposto emendamenti.

In base a ciò il testo ha subito significative modifiche, alcune delle quali affini alle richieste ed ai rilievi presentati dalla FLC e da altre Organizzazioni Sindacali.

Ma non si è ancora giunti alla seconda lettura del testo in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva, cui faranno seguito il parere della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ad oggi, sembra pertanto **escluso** che l'**avvio** dei CPIA possa avvenire a **settembre 2010**.

La nostra valutazione

L'istruzione degli adulti, componente prioritaria del sistema di educazione permanente, necessiterebbe di attenzione, di risorse, di progettualità e di investimenti.

La FLC considera **necessario** dedicare una **istituzione scolastica specifica** alla istruzione degli adulti ed è impegnata a tutti i livelli a favore della **istituzione nei tempi più brevi possibili dei CPIA** nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Tanto più in un momento di crisi quale quello che stiamo attraversando, tale prospettiva assume una rilevanza veramente strategica come è bene esplicitato nella proposta di legge di iniziativa popolare presentato dalla CGIL, FLC, SPI ed Auser.

Oltre all'iniziativa nazionale, che sull'obiettivo della costituzione più celere possibile dei CPIA vede la convergenza unitaria di FLC, CISL Scuola e Uil Scuola, c'è molto da fare a livello regionale e territoriale per dare concretezza alla prospettiva dell'avvio dei CPIA.

Il rischio da **evitare** è che **il percorso si impaludi**, che tutto il settore dell'istruzione degli adulti venga sacrificato ai tagli, al modo profondamente sbagliato scelto dal Governo per affrontare la crisi.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/content/download/72631/471791/version/2/file/Memoria+FLC+CGIL+CISL+UIL+dell%5C%2711+maggio+2010+su+Schema+di+Regolamento+istituzione+CPIA.pdf;

www.flcgil.it/content/download/67315/434905/version/2/file/Proposta+Legge+Apprendimento+Permanente+-+Giugno+2009.pdf.

4.4 LE COMPETENZE DI STATO E REGIONI SULL'ISTRUZIONE

I contenuti

Dal 2001 è modificato il quadro delle competenze istituzionali in materia di istruzione, in particolare per effetto della Legge Costituzionale 3/01.

- **IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE**, modificato nel 2001, stabilisce (art. 117 comma 3) che allo **Stato spetta la competenza legislativa esclusiva** sulle norme generali sull'istruzione (art. 117 comma 2 lett. n), sulla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) (art. 117 comma 2 lett. m) e sui principi generali. **Stato e Regioni** hanno **competenza legislativa concorrente** sull'istruzione (cioè concorrono insieme alla definizione di norme), tranne che per l'autonomia scolastica e l'istruzione e formazione professionale, quest'ultima di competenza esclusiva delle Regioni.

Per poter attuare questa diversa ripartizione delle competenze, sono **necessari atti legislativi e regolamentari** di dettaglio, che **non sono stati ancora emanati**.

Nella primavera scorsa è stata approvata la legge delega che definisce il nuovo assetto del "*federalismo fiscale*" nel nostro paese, una cornice istituzionale che apre un cantiere legislativo che durerà almeno altri sette anni.

In questa cornice si dovrebbe inserire anche l'attuazione del cosiddetto "federalismo scolastico". C'è al momento un Accordo tra Stato e Regioni, acquisito in sede tecnica della Conferenza Unificata ma che, pare, il Governo non intenda confermare. Con quell'Accordo si avvierebbe il processo di attribuzione di nuove competenze in materia di istruzione alle Regioni.

- **NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**, per poter proseguire le esperienze delle cosiddette **Sezioni primavera (vedi scheda 1.1)** è necessario ogni anno sottoscrivere un'Intesa nazionale, tra Stato-Regioni, senza la quale quelle sezioni non si possono aprire. Nell'a.s. 2009/10 l'accordo fu siglato, per responsabilità del Governo, solo il 29 ottobre ed il servizio partì alla fine dell'anno! Per quello in corso per la loro prosecuzione non c'è ancora nulla.

- Per cercare di limitare i danni ed il licenziamento di migliaia **di lavoratrici e lavoratori precari** prodotti dai tagli agli organici (**vedi scheda 3.1**) previsti dalla nella manovra finanziaria del 2008, lo scorso anno il Miur ha previsto la costituzione di "**GRADUATORIE PRIORITARIE**" per permettere l'assunzione, anche per le supplenze brevi, delle lavoratrici e lavoratori precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e provinciali (**vedi scheda 3.2**).

La stessa norma, inserita nel decreto "mille proroghe", è stata riproposta e, quindi, anche per l'a.s. 2010/11 sono previste le graduatorie prioritarie.

- Nell'aprile 2010, è stato formalizzato un Accordo che definisce **21 QUALIFICHE TRIENNALI E 21 DIPLOMI DI QUALIFICHE QUADRIENNALI**, rilasciati dai sistemi regionali della Formazione professionale. In tal modo il sistema dell'istruzione professionale statale (**vedi scheda 2.4**), a regime, sarà strutturato su un percorso quinquennale, che si concluderà con l'esame di Stato ed il rilascio del Diploma.

Anche questo Accordo ha bisogno di ulteriori atti, in particolare da parte delle singole Regioni. Ma anche per effetto delle elezioni regionali della primavera scorsa, le Regioni non sono state nelle condizioni di emanare gli atti e mettere a punto le azioni necessarie a far partire il nuovo sistema da settembre 2010.

Nella quasi totalità delle Regioni, escluse Lombardia e Marche, quindi, per l'a.s. 2010/11, per il rilascio delle qualifiche triennali sarà attuato il cosiddetto **regime surrogatorio** da parte del sistema di istruzione professionale statale.

Le nostre valutazioni

Noi pensiamo che **l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione** sia essenziale, dato il suo ruolo fondamentale per la stessa tenuta unitaria del paese, per garantire i diritti di cittadinanza e la qualità del suo modello di sviluppo.

Per questo, il percorso previsto nella Bozza di Intesa Stato Regioni sulla ridefinizione degli assetti istituzionali e della "governance" del sistema, deve puntare prioritariamente al rafforzamento unitario del sistema nazionale d'istruzione.

Occorre trovare una **formula che superi sia l'esasperato centralismo statale** dell'esperienza scolastica che **la frammentazione e differenziazione regionalista** dell'esperienza formativa.

Abbiamo, quindi, **chiesto**, nei giorni scorsi, insieme alla CGIL, **alla Ministra Gelmini ed al Presidente** delle Conferenza dei presidenti delle Regioni, **Vasco Errani, un incontro** per sollecitare la sottoscrizione di quell'Intesa e l'avvio del processo di devoluzione all'interno di un sistema condiviso di regole nazionali, senza il quale il rischio della babele in materia di istruzione è altissimo. In assenza di un quadro nazionale, infatti, saremmo di fronte a declinazioni regionalmente molto diverse del diritto all'istruzione, che va invece garantito ugualmente a tutti, a prescindere dal luogo dove si è nati e si vive.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/titolo_v_e_federalismo_scolastico_cgil_e_flc_chiedono_un_confronto_urgente_con_conferenza_delle_regioni_e_miur;
congresso.flcgil.it/documenti/il-federalismo-ed-i-settori-pubblici-della-conoscenza;
www.flcgil.it/notizie/news/2010/maggio/accordo_stato_regioni_sui_percorsi_di_istruzione_e_formazione_professionale_si_avvia_la_costruzione_del_sistema_nazionale.

4.5 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L' APPRENDISTATO

I contenuti

Il Disegno di legge 1167-B/BIS (*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*) all'art. 48 comma 8 **stabilisce** che è **possibile assolvere l'obbligo di istruzione "anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003"**.

Il Disegno di legge è ora di nuovo all'esame del Parlamento, dopo che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il testo già approvato. Ma i rilievi del Capo dello Stato non riguardano questo specifico comma che, quindi, è molto probabile sarà confermato dalle Camere anche in seconda lettura.

L'apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro, la cui attivazione è regolata dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro dei diversi settori nei quali è possibile attivare questo particolare contratto, per gli aspetti relativi al rapporto di lavoro (diritti, orario di lavoro, retribuzione etc..).

Ma quel comma, con il riferimento al morattiano Decreto Legislativo 226 del 2003, contraddice la norma, approvata successivamente nella Legge Finanziaria del 2007, che ha portato a 16 anni sia l'obbligo di istruzione (**vedi scheda 2.1**) che l'età minima di accesso al lavoro.

A questo punto non è affatto chiaro se nel nostro paese fino a 16 anni si può andare a lavorare o è vietato e si deve frequentare un percorso di istruzione.

Se il testo sarà confermato definitivamente, sarà il giudice a dover decidere quale delle due norme è da ritenersi vigente.

Le nostre valutazioni

La maggioranza di Governo non ha il coraggio di rendere esplicite le sue decisioni e non si assume la responsabilità di abrogare chiaramente una norma (**l'elevamento dell'età minima** per l'accesso al lavoro) approvata dal precedente Governo, che ha realizzato una **importante conquista, sociale e civile**. La cancella nei fatti ma tenta di sottrarsi ancora una volta al giudizio dei cittadini.

Con la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche in apprendistato:

- **si produce una confusione normativa** che penalizza proprio i giovani più fragili, che frequentano percorsi di istruzione solo se obbligati;
- **si tornerebbe indietro** rispetto al positivo avvicinamento alle normative degli altri paesi europei, da tempo con un obbligo di istruzione più elevato di quello del nostro paese. A pagare il prezzo di questo arretramento sarebbero sicuramente proprio quegli studenti più deboli, socialmente e culturalmente, destinati a rimanere ai margini della società della conoscenza, come è considerata unanimemente quella nella quale viviamo;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **assumono lo stesso valore sia la frequenza di un biennio di scuola secondaria sia lavorare in azienda**: siamo allo stravolgimento ed alla negazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito.

Come FLC, insieme alla CGIL, siamo impegnati a **contrastare l'approvazione di tale norma** e, nel caso venisse definitivamente approvata, siamo decisi ad **impugnarla fino davanti alla Corte Costituzionale**.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/marzo/si_abbassa_l_obbligo_scolastico_a_15_anni_l_apprendistato_diventa_scuola;

www.flcgil.it/notizie/news/2010/marzo/governo_arrogante_e_miope_spezza_il_rapporto_tra_giovani_e_futuro.

APPENDICE2

LO STATO DELLE VERTENZE FLC CGIL

Le norme emanate dal Miur su organici, iscrizioni, finanziamenti, valutazione **sono**, a parere della FLC, **illegittime** sotto diversi profili.

Per questo motivo abbiamo presentato ricorso alla magistratura per chiederne l'annullamento, la disapplicazione o l'invio alla Corte Costituzionale, perché questa si esprima sul profilo della loro legittimità costituzionale.

La Ministra Gelmini ha, infatti, deciso tagli, riduzioni e riorganizzazioni tramite atti non definitivi ma imposti d'autorità prima dell'avallo, obbligatorio, degli organi di controllo.

1) RICORSI PRESENTATI AL TAR DEL LAZIO:

- CM n. 04/09 – CM iscrizioni e bozza di piano programmatico.
La decisione definitiva è stata rimandata all'udienza del 14.10.2010.

- CM n. 38/09 – CM organici e la bozza Decreto Interministeriale (DI) sugli organici.
La decisione definitiva è stata rimandata all'udienza del 14.10.2010.

- Bozza del (DI) e degli atti applicativi di alcuni Uffici Scolastici Regionali (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Sicilia).
La decisione definitiva è stata rimandata all'udienza del 14.10.2010.

- Bozza di regolamento ATA e la bozza di DI sugli organici ATA, oltre che sugli atti applicativi adottati dagli uffici scolastici regionali della Puglia e del Friuli Venezia Giulia.
In data 20 luglio il Tar del Lazio non ha concesso la sospensiva, rinviando la decisione al momento dell'udienza di merito. Tuttavia nell'ordinanza del 20 luglio il Tar afferma che la bozza del regolamento in questione è illegittima.

- DPR sulla valutazione.
L'udienza è stata fissata per il giorno 14.10.2010.

- Rinvio elezione RSU.
in attesa di fissazione dell'udienza.

- Circolari ministeriali n.4/10 sui libri di testo.
In attesa della fissazione dell'udienza di merito.

- Circolare n.17/10 sulle iscrizioni scuola

secondaria di secondo grado CM 37/10, bozza D.I, sugli organici del personale docente. In data 20 luglio il Tar del Lazio non ha concesso la sospensiva, rinviando la decisione al momento dell'udienza di merito. Tuttavia nell'ordinanza del 20 luglio il Tar afferma che la circolare in questione è illegittima.

- Circolare ministeriale 37/10 sulle dotazioni organiche del personale docente scuola primaria.
In data 20 luglio il Tar del Lazio non ha concesso la sospensiva, rinviando la decisione al momento dell'udienza di merito. Tuttavia nell'ordinanza del 20 luglio il Tar afferma che la circolare in questione è illegittima.

- Diffida al Ministro per chiedere, in attesa dell'udienza di merito, di non dare esecuzione ad atti dichiarati illegittimi dal Tar su organici e iscrizioni, in quanto l'esecuzione da parte del Miur di tali provvedimenti, cagionerebbe danni gravi ed irreparabili ai lavoratori che la FLC CGIL associa, tutela e rappresenta.

- Causa collettiva (**class action**) insieme ai rappresentanti delle associazioni dei genitori per ottenere un risarcimento a favore delle scuole pari ai crediti, **circa 1,6 miliardi di euro**, che queste vantano nei confronti del Miur.

2) RICORSI AL GIUDICE ORDINARIO PER LA TUTELA INDIVIDUALE DEI LAVORATORI:

Contro i provvedimenti che riducono i diritti dei singoli lavoratori, aumentano i carichi di lavoro e violano il Ccnl, abbiamo promosso i seguenti ricorsi:

- riconoscimento a favore del personale con contratto a tempo determinato dell'inquadramento economico spettante in base all'effettiva anzianità di servizio.

- superamento riduzione del salario accessorio in caso di malattia ed assenze fino a 10 giorni. (Sulle decurtazioni per malattia ed assenze di cui al DL 112/08, c'è da segnalare che abbiamo già avuto esiti positivi a Piacenza per cui al docente sono stati restituiti i soldi che gli erano stati trattenuti durante la malattia sul compenso per le ore eccedenti).

- pagamento delle prestazioni effettivamente svolte (compensi esami di stato, stipendi ai supplenti, salario accessorio, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) da docenti e ATA, ma non retribuite alla scadenza prevista dal Ccnl (31 agosto

di ogni anno) a causa del mancato accreditamento dei fondi da parte del Miur.

- riconduzione a 18h settimanali delle cattedre non ordinamentali nel caso in cui queste vanno oltre tale orario.
- imposizione dell'orario spezzato, con rientri pomeridiani al personale ATA.
- proroga al 31 agosto dei contratti individuali di lavoro stipulati dal Ds sui posti ATA liberi in organico di diritto in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali.
- tutela dei singoli lavoratori che per effetto dei nuovi ordinamenti sulla scuola secondaria di secondo grado si trovano in situazione di esubero o trasferiti d'ufficio.

Si tratta di vertenze in corso a cui **le persone possono aderire** rivolgendosi alle sedi della FLC.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.flcgil.it/notizie/news/2010/luglio/organici_docenti_e_ata_e_ordinanze_del_tar_la_flc_diffida_la_ministra_gelmini

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL FASCICOLO:

Maria Brigida
Americo Campanari
Gigi Caramia
Gianni Carlini
Diana Cesarin
Paola Coarelli
Corrado Colangelo
Beniamino Lami
Massimo Mari
Pino Patroncini
Luigi Rossi
Annamaria Santoro

IN REDAZIONE: Fabio Mancini

PER LA PARTE GRAFICA: Noemi Piccioli

Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 27 Agosto 2010.

www.flcgil.it